



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 1
Number 2
December 2021

Bononia
University Press



Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Laretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Trento), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, O. Galante, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 1
Number 2
December 2021

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile

Giovanni Luchetti

Editorial office

email: redazione@speculaiuris.it

Web page

<http://www.speculaiuris.it>

Print subscription (2 issues)

€ 100

Subscription office

ordini@buponline.com

Publisher

Fondazione Bologna University Press

Via Saragozza, 10

40123 Bologna (Italy)

tel.: +39 051 232882

fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155

ISSN online: 2785-2652

ISBN: 978-88-6923-982-3

ISBN online: 978-88-6923-985-4

Doi: doi.org/10.30682/specula0102

Registrazione

Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Gli articoli sono pubblicati sotto licenza Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0

Articles are licensed under a Creative Commons attribution CC-BY-NC-SA 4.0

Graphic Layout

DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover

Portrait of Vincent of Beauvais, in *Speculum Historiale*, trans. into French by Jean de Vignay, Bruges, c. 1478-1480, British Library, Royal 14 E. i, vol. 1, f. 3 (Creative Commons attribution CC0 1.0).

Sommario

La democrazia a teatro. Scene di voto nella tragedia greca EMANUELE STOLFI	5
<i>Exceptio doli</i> y delegación. Una aproximación a sus problemas PATRICIO LAZO	45
Meciano e o <i>ex lege Rhodia</i> (d. 14.2.9). Una possível hipótese palingenética FRANCISCO RODRIGUES ROCHA	59
Psello e il diritto. Considerazioni preliminari agli scritti giuridici di Michele Psello ANTONIO BANFI	93
L'ordine sistematico nella tradizione civilistica europea. Osservazioni minime ANDREA LOVATO	119
Premesse per una discussione sul rapporto tra continuità e discontinuità nel diritto civile. A partire dalla lezione di Tullio Ascarelli MAURO GRONDONA	153

Psello e il diritto

Considerazioni preliminari agli scritti giuridici di Michele Psello

Antonio Banfi

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, Italia

Abstract (Italiano)

L'opera giuridica di Michele Psello non è mai stata oggetto di sufficiente attenzione, essendo spesso liquidata con superficiali giudizi negativi. Essa merita, al contrario, attenta considerazione in quanto si collega ad un ambizioso progetto di riorganizzazione e restaurazione degli studi giuridici in senso neoclassico.

Keywords: Psello, Xifilino, diritto bizantino, diritto romano

Abstract (English)

Michael Psello's legal work has never been the subject of sufficient attention, being often liquidated with superficially negative judgments. On the contrary, it deserves careful consideration as it is linked to an ambitious project of reorganization and restoration of legal studies in a "neoclassical" perspective.

Keywords: Psellos, Xiphilinos, Byzantine Law, Roman Law

1. Premessa¹

Nel 1886 Francesco Brandileone, non ancora trentenne, lamentava – con toni alquanto energici – il disinteresse e la scarsa considerazione per la storia e per il diritto bizantino, a proposito dei quali «storici e giuristi, copiandosi l'un l'altro, non hanno saputo far di meglio, che metter fuori espressioni e frasi indeterminate e incerte, e spesso più o meno rettoriche!»². Brandileone aveva in mente, in quell'occasione, la questione particolare degli istituti giuridici bizantini nell'Italia meridionale, ma le sue considerazioni avevano una portata più generale, che in parte

¹ Nelle pagine che seguono, per evitare confusioni e problemi purtroppo usuali nello studio delle fonti bizantine, i testi indicati sono sempre quelli dell'edizione di riferimento del TLG Canon (ossia, salvo poche eccezioni, l'edizione Teubner), con, fra parentesi tonda, il nome dell'editore.

² BRANDILEONE 1987, p. 2.

conservano ancor oggi: «il che a me sembra tutto avvenuto per l'ignoranza dei fonti bizantini, derivata dal disprezzo compassionevole, col quale si è stato soliti di riguardare la storia di quello, che perciò fu detto il Basso-Impero»³. Un disprezzo, osservava opportunamente il nostro autore, che aveva anche origini politico-religiose; noi, oggi, ricordandone anche la stretta connessione con una *Weltanschauung* "romantica"⁴ le diremmo ideologiche.

Le cause dell'ostilità preconcetta alla quale Brandileone faceva cenno sono imputabili, oltre che a un certo qual classicismo, anche a spinte di carattere nazionalista: il diritto bizantino in Italia era percepito come il frutto di un «giogo straniero»⁵. Lo studioso, al di là di ciò, guardava al futuro con un certo ottimismo, e con buona ragione, poiché, in effetti, gli studi di diritto bizantino videro una notevole fioritura nella seconda metà del XIX secolo, in tutta Europa e così pure in Italia, a proposito della quale basterebbe qui, oltre a quello di Brandileone, fare i nomi di Contardo Ferrini e Luigi Siciliano Villanueva. Vale la pena di ricordare che anche Bonfante, nel 1902, insieme allo stesso Brandileone, si fece promotore degli studi giuridici bizantini con una relazione congiunta in occasione del congresso nazionale giuridico-forense di quell'anno⁶. Lo sviluppo degli studi di quegli anni, fondato anche sulla rivendicazione di autonomia rispetto all'approccio romanistico tradizionale («oltreché ricercarvi la continuazione e quasi la riprova delle ricerche intorno al diritto romano, il diritto bizantino va studiato come un monumento giuridico indipendente»⁷) incontrò, tuttavia, una battuta di arresto con l'ascesa al potere del fascismo.

Che io sappia, allo stato attuale non esiste uno studio organico sull'atteggiamento culturale del fascismo verso il mondo bizantino⁸, ma ho la netta impressione che esso abbia rinfocolato pregiudizi preesistenti verso la greccità, già circolanti dal XIX secolo, semmai all'occasione aggravandoli con tutta una stantia retorica sull'effeminatezza, la mollezza, l'inellettualismo indolente che avrebbero caratterizzato gli "orientali" a fronte della fattiva virilità che sarebbe stata propria dei romani⁹. L'ostilità del clima culturale per gli studi bizantinistici aveva dunque radici remote ed era stata rafforzata, per ragioni politico-ideologiche, dal regime; essendo profondamente radicata, essa sopravvisse, almeno in parte, agli anni del fascismo, lasciando il segno anche presso pensatori che – oggi – penseremmo del tutto estranei a un certo tipo di orientamenti ideologici. Accade così che essa lasci tracce sul successivo sviluppo di quelle discipline nel nostro Paese, ed anche sugli studi storico-giuridici¹⁰.

³ *Ibidem.*

⁴ AGAPITOS 1998.

⁵ BRANDILEONE 1987, p. 3.

⁶ SICILIANO VILLANUEVA 1906, p. 9.

⁷ *Ibidem.*, p. 5.

⁸ Costituisce una parziale eccezione lo studio di BERNABÒ 2001, che tuttavia si concentra esclusivamente sulla storia dell'arte bizantina nel periodo fascista e così pure il volume di COPPOLA 2013 (in particolare, p. 90 ss.).

⁹ Si veda in proposito l'eccellente analisi di COPPOLA 2013, *passim*.

¹⁰ Cfr. ad es. CALASSO 2021, p. 120: «per una sorprendente coincidenza l'Italia diveniva il centro di una rinascita idealmente vissuta nel nome di Roma, la civiltà latina riarde, e consuma come un orpello le forme estranee (scil. il diritto bizantino) di cui quelle regioni (scil. l'Italia meridionale) s'erano impatinate: e rapidamente esse vengono risucchiate nell'orbita della civiltà rinnovata nel nome di Roma».

Per quanto non manchino eccellenti studiosi del periodo bizantino, questo periodo è rimasto sostanzialmente marginale a fronte della notevole fioritura di ricerche sulla tarda antichità che ha caratterizzato gli ultimi decenni: questo vale, in particolare, per i periodi medio e tardo della storia bizantina, che quasi mai sono oggetto di attenzione¹¹. Ciò si deve, in parte, a una (del tutto comprensibile) impostazione per la quale il periodo bizantino è guardato in stretta connessione con quello romano e in qualche modo finisce per essere oggetto di interesse nella misura in cui lo studio delle epoche successive a Giustiniano possa rivelarsi utile per analizzare l'opera a lui indissolubilmente legata. È un approccio, per così dire "strumentale" e diffuso in tutta l'Europa continentale, per il quale l'esperienza giuridica bizantina si rivela utile per l'analisi del *Corpus Iuris Civilis* e della sua genesi: la prima, così, finisce per essere considerata in funzione del secondo. Il punto è stato ben espresso da Stolte: «questions asked of the Byzantine sources are often inspired by textual problems in the Justinianic text. They are the questions of the romanist, not of the byzantinist»¹². Se questo è un fenomeno interno, proprio delle discipline storico-giuridiche, vi sono poi dei fattori esogeni che contribuiscono alla marginalizzazione degli studi bizantini nella loro totalità, dando vita ad una sorta di paradosso. Da un canto, infatti, la storia bizantina, in tutte le sue articolazioni, incluso l'aspetto strettamente giuridico, è ancora in larga parte da scrivere, lasciando ampi spazi a chi vi si avventuri; dall'altro, la difficile reperibilità delle fonti e la loro complessità linguistica costituiscono un ostacolo temibile per chi affronti il cimento. Tali difficoltà richiedono, per essere superate, strutture di ricerca robuste, ramificate e soprattutto adeguatamente finanziate, oltre a meccanismi di valutazione della ricerca non troppo sbilanciati sull'aspetto quantitativo della produzione scientifica: ciò spiega perché, negli ultimi anni, vi sia stata una vera e propria esplosione di studi bizantinistici (anche di natura storico-giuridica) nei paesi anglosassoni e in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con una fiammata di interesse che in un articolo di qualche anno fa sulla *New York Review of Books* Glen Bowersock ha definito «as astonishing as welcome»¹³.

Mi sono permesso questa breve premessa perché le pagine che seguono sono dedicate a un poligrafo del periodo bizantino medio che, anche per le ragioni appena accennate, credo non abbia finora ricevuto l'attenzione che merita.

Preciso fin d'ora che, come si vedrà fra breve, non è possibile esaurire in poche pagine l'esame di una parte, pur assai piccola se comparata al *corpus* di cui egli è autore, dell'opera di Psello, ossia quella che ha attinenza con il diritto. Le considerazioni che seguono devono, pertanto, essere intese come preliminari ad altre, che mi auguro di sottoporre successivamente al lettore.

¹¹ STOLTE 2018.

¹² STOLTE 2011, p. 668. Cfr. anche BRANDSMA 2011.

¹³ L'articolo, dal titolo *Storms over Byzantium*, è uscito nel numero del 21 novembre 2013.

2. Il ruolo di Psello a Costantinopoli

Vedremo in seguito come Psello abbia avuto un rapporto tormentato con il diritto, e in particolare con la pratica di esso. Penso, però, che il giudizio che è stato dato di Psello nella sua qualità di “giurista”, non sia dovuto a questo, quanto alla sua personalità straripante, che difficilmente lascia indifferenti, suscitando, ancor oggi, qualche volta simpatia¹⁴, più spesso sentimenti meno benevoli.

Psello è assai generoso di dettagli sulla sua vita e le sue origini; dovendo operare – per evidenti ragioni di spazio – una sintesi del vasto materiale a disposizione¹⁵, basti qui dire che egli nacque probabilmente nel 1018 presso Costantinopoli durante il regno di Basilio II, e gli fu dato il nome di Costantino, poi mutato in Michele dopo la tonsura che dovette imporsi in una fase per lui politicamente difficile e potenzialmente pericolosa¹⁶. Dopo studi precoci, intensi e coronati da notevole successo presso il monastero di *ta Narsou*, fu sotto la guida di Giovanni Mauropo (uno dei più famosi letterati e maestri del tempo) e Niceta di Bisanzio, al quale dedicherà in seguito un encomio funebre¹⁷: entrambi fecero parte, successivamente, della sua cerchia, una volta asceso a posizioni di rilievo nell’apparato imperiale.

Proveniendo da una famiglia non specialmente abbiente, dovette iniziare la sua carriera nell’amministrazione imperiale all’età di sedici anni, quando lasciò la capitale per accompagnare ed assistere, come dice lui stesso, un eccellente retore che aveva avuto in sorte la carica di giudice di «una parte non piccola delle terre che si stendevano ad Occidente di Costantinopoli»¹⁸. Da allora la sua carriera si sviluppò in modo fulmineo, indubbiamente anche grazie alla sua abilità e alla sua spregiudicatezza; dopo aver lavorato – non senza sofferenza, come si vedrà – nell’ufficio di un ἀσκηρῆτις¹⁹, a soli venticinque anni aveva completato la sua ascesa, iniziata sotto Michele V Calafate, e si trovava ai vertici della corte di Costantino IX Monomaco in qualità di segretario e consigliere del sovrano²⁰. A partire da questo momento e fino a pochi anni prima della sua morte, avvenuta in data incerta poco prima del 1080²¹, egli fu un protagonista delle vicende della corte costantinopolitana: una corte che, come ha giustamente osservato Del Corno, trova il suo unico esempio storico paragonabile in Versailles²². Rifiutò

¹⁴ A parte il sottoscritto, *si parva licet*, è Dario Del Corno uno dei pochi interpreti contemporanei a tradire autentica simpatia per l’oggetto della sua indagine (DEL CORNO 1984).

¹⁵ Per una più completa ricostruzione si veda KALDELLIS (2006).

¹⁶ KALDELLIS 2006, p. 5 ss.

¹⁷ M. Psell., *Orat. funebr. in Nicetam magistrum* (ed. Polemis). Cfr. LEMERLE 1977, p. 212 ss.

¹⁸ M. Psell., *Encom. in matrem*, 15: Ἐγὼ μὲν οὖν τηλικαῦτα συμβὰν οὕτω ἐν τοῖς πρὸ τῆς πόλεως διητώμην ἀγροῖς, ἀνδρὶ τινι τῶν πάντων γενναίων περὶ τοὺς λόγους βραχὺ τι συναποδημήσας, πεπιστευμένῳ δικάζειν οὐ μικρὸν μέρος τοῦ ἐσπερίου τμήματος. ἐγὼ μὲν οὖν τότε πρῶτον ἐξῆλθον τῆς πόλεως καὶ τὸ περιφράττον τεθέσθαι τείχος, εἶπειν δὲ καὶ ξύμπαν τὸ ὑπαίθριον, ἐκκαιδεκέτης ὢν καὶ μείζονα ἔχων τοῦ χρόνου τὴν ἡλικίαν.

¹⁹ Vd. *infra*. Sulla funzione cfr. KAZHDAN 1991, vol. I, p. 204.

²⁰ M. Psell., *Chron.*, VI, p. 14 ss. Cfr. KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 4 ss.

²¹ KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 10 e nt. 23.

²² DEL CORNO 1984, p. XXXIX.

l'offerta di ricoprire l'importantissima carica di πρωτασηκρητης²³ (o forse la ricoprì per qualche tempo, per poi dimettersi)²⁴, ma rimase sempre al centro delle vicende politiche – anche tumultuose – che seguirono la morte di Costantino IX. Dagli intrighi della vedova Eudocia Macroembolitissa, che elevò al trono (sposandolo) Romano Diogene, alla caduta di quest'ultimo e alla deposizione di Eudocia, fino all'ascesa al trono del figlio Michele VII Dukas, della cui educazione egli stesso si prese cura, Psello ebbe sempre un ruolo importante, muovendosi con una spregiudicatezza talora sorprendente, come quando, dopo aver contribuito insieme al Cesare Giovanni Dukas alla caduta di Romano – che fu quindi accecato e relegato in convento – gli dedicò una lettera consolatoria dai toni commossi e ricca di afflato religioso²⁵.

Figura di spicco della corte, il vasto epistolario testimonia l'ampiezza della sua rete di relazioni, all'interno della quale figurano tre patriarchi: Cerulario, Licude e Xifilino. Con tutti e tre ebbe relazioni alterne, che sconfinarono talvolta nello scontro aperto²⁶, per ragioni sia dottrinali che politiche. In questa sede ci interessa soprattutto il ruolo che ebbe, insieme a Xifilino, nella rinascita dell'insegnamento e degli studi avanzati nella capitale imperiale.

Psello e Xifilino ebbero una relazione tormentata, della quale si dovrà dire anche più oltre. Certamente si erano conosciuti prima che l'ascesa politica di Psello si compisse e, nonostante la differenza di età (Xifilino era più anziano), Psello si fa vanto di essere stato lui l'artefice della elevazione di Xifilino al trono patriarcale, durante il regno di Costantino X Dukas, con il nome di Giovanni VIII²⁷. La loro fu un'amicizia costellata di fasi conflittuali, come mostrano sia l'epistolario di Psello²⁸ che l'encomio funebre²⁹ che questi dedica all'amico; alle radici di tale conflittualità c'è, forse, anche la funzione alla quale li destinò Costantino IX.

Sappiamo, infatti, che nel corso del suo regno Costantino, profondamente influenzato dalla cerchia di pensatori che lo circondavano e in particolare, fra questi, Psello, Mauropode, Licude e Xifilino, decise di dare nuovo impulso alla formazione avanzata nella capitale imperiale. Va detto che, nel mare ancora largamente inesplorato delle fonti bizantine, poco si sa di certo per quanto riguarda l'istruzione nell'impero bizantino a tanta distanza dalla *Constitutio Omnem* di Giustiniano³⁰.

Di certo, Psello è assai esplicito nel descrivere la decadenza degli studi – in tutti gli ambiti disciplinari – prima dell'intervento imperiale. Può certo essere che egli abbia voluto esagerare la gravità della situazione per accrescere l'importanza del suo personale contributo alla rinascita degli studi; ciò non deve, però, fare sottovalutare la sua testimonianza. Egli ricorda, infatti,

²³ Il capo della cancelleria imperiale; cfr. KAZHDAN 1991, vol. III, p. 1742.

²⁴ Cfr. LAUXTERMANN 2017, p. 120.

²⁵ M. Psell., *Epist.*, 39 (sez. 14) (ed. Papaioannou); cfr. KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 8 ss.

²⁶ Questi rapporti sono ampiamente delineati in KALDELLIS-POLEMIS 2015.

²⁷ KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 177 ss.

²⁸ M. Psell., *Epist.*, 201 e 202 (sez. 50) (ed. Papaioannou).

²⁹ M. Psell., *Orat. funebr. in patriarcham Iohannem Xiphilinum*, in Michael Psellus, *Orationes funebres*, ed. J. Polemis, vol. I, Berlin-Boston 2014, pp. 115-169.

³⁰ MANGO 1991, p. 164 ss.; LEMERLE 1977, p. 195 ss.; GORIA 2005.

che in passato nella capitale vi erano scuole di arti e scienze, e posti di professore per tutte le arti, dalla poesia alla letteratura, alla retorica, benché – scrive – già fosse trascurato lo studio del diritto. Con il passare del tempo le cose erano peggiorate, e la luce degli studi si era pressoché del tutto spenta: Ἦν μὲν πάλαι ἀνὰ τὴν ἡμετέραν πόλιν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν διδασκαλεῖα καὶ παιδευτήρια καὶ σεμνοὶ θρόνοι καθίστασαν οὐ τῆς πανδήμου μόνης ποιητικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν λόγων τέχνης καὶ τῆς θαυμασιωτάτης φιλοσοφίας, νομικῆς δὲ τοῖς πολλοῖς ἐλάττων φροντίς, οἱ δὲ καιροὶ τὰ πράγματα περιτρέψαντες καὶ ἐξαμαυρώσαντες, μικροῦ δεῖν καὶ τοὺς τῶν λόγων πυρσοὺς ἀπεσβήκασιν³¹.

Una fiamma che egli stesso si vanta di aver riacceso, inducendo – con gli altri suoi sodali – l'imperatore a istituire, in una data probabilmente collocabile fra il 1045 e il 1047³², quelle che alcuni hanno suggestivamente voluto definire come le “facoltà” di diritto e di lettere e filosofia dell’“università” di Costantinopoli³³. Vi è, naturalmente, un implicito e competitivo riferimento, nell’adozione di questa terminologia, all’esperienza “occidentale”; al di là di ciò, l’impiego di questa terminologia è stato con buone ragioni criticato³⁴ e per questo motivo in questa sede utilizzerò il più neutro termine “scuola”.

Vi è discussione circa la durata e l’influenza di questa – notevolissima – operazione di rinascimento culturale, che molti autorevoli studiosi ritengono si sia conclusa se non con la scomparsa di Costantino IX, con la morte di Psello o poco dopo³⁵: una delle cause dell’ipotizzato fallimento dell’impresa, che avrebbe potuto dar origine – in anticipo – a qualcosa di simile alle università d’Occidente, starebbe in un eccesso di ambizioso classicismo, mirante a restaurare un’antica purezza non più adeguata – e soprattutto non più comprensibile dai contemporanei³⁶. Un difetto di impostazione che si sarebbe rivelato fatale, secondo i sostenitori di questa tesi, in particolare per la scuola giuridica, ed al quale avrebbe contribuito in qualche modo una sorta di velleitarismo, proprio dello stesso Psello³⁷. Di certo, fra le fonti per la ricostruzione di questi eventi, un ruolo di primo piano spetta all’encomio di Xifilino composto da Psello. Ad esso si deve aggiungere la lunga costituzione di Costantino IX, presumibilmente scritta per lui da Giovanni Mauropode³⁸ – un altro degli appartenenti alla cerchia di Psello – con la quale si regolava il funzionamento della nuova scuola costantinopolitana di diritto³⁹.

³¹ M. Psell., *Orat. funebr. in patriarcham Iobannem Xiphilinum*, 10.

³² KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 177.

³³ Sul sistema di istruzione costantinopolitano, cfr. SPECK 1974; CAMERON 2006, p. 142 ss.; SARADI 1995, p. 194 ss.

³⁴ WEISS 1973, p. 65 ss.

³⁵ MANGO 1991, p. 165 ss.

³⁶ In realtà, secondo FOLLIERI 1971, p. 649 la scuola di diritto sarebbe sopravvissuta fino alla fine dell’Impero avendo, in questo lungo lasso di tempo, al suo vertice un buon numero di giuristi insigni, fra i quali Teodoro Balsamone. Della stessa opinione VAN DER WAL-LOKIN 1985, p. 98 ss.

³⁷ WOLSKA-CONUS 1976, p. 237 ss.

³⁸ Vi è anche chi attribuisce la stesura della disposizione a Xifilino. In proposito, cfr. FOLLIERI 1971.

³⁹ La novella è stata edita da FERRINI 1929, p. 313 ss. Per la storia delle edizioni del testo si veda FOLLIERI 1971. Quella divenuta di riferimento è in SALAC 1954. Sull’insegnamento del diritto vedi CHITWOOD 2017, p. 150 ss.; HUSSEY 1937, p. 51 ss.

Senza ora addentrarci in queste vicende, che certamente meriterebbero uno studio a parte, sappiamo che grazie all'intervento imperiale sia Psello che Xifilino si trovarono ai vertici del "sistema educativo" (se così lo si può chiamare) imperiale; il primo fu investito della carica – appositamente istituita con la novella di Costantino IX con la quale era regolata la scuola giuridica costantinopolitana⁴⁰ – di νομοφύλαξ. Si tratta di una scelta volutamente arcaicηγιάνte, sotto il profilo linguistico, non solo perché il termine è inusuale in quell'epoca, ma soprattutto perché rimanda (intenzionalmente) agli scritti politici della scuola Peripatetica⁴¹. Nel IV secolo a.C. la "custodia delle leggi" era espressione di un orientamento politico tendenzialmente oligarchico o, se si vuole, democratico moderato, poiché a questi magistrati era attribuito il compito di limitare o comunque vegliare sulla produzione legislativa assembleare, e di scongiurare il rischio che si verificassero trasformazioni della costituzione. Nel nostro caso la funzione del νομοφύλαξ è ripensata nel quadro dell'ordinamento monarchico imperiale: egli esercita la custodia delle leggi da un canto, nella sua qualità di maestro, attraverso la trasmissione di una esatta conoscenza del diritto, dall'altro in quanto espressamente autorizzato a farsi interprete della legge, ed in virtù di ciò incaricato di risolvere gli eventuali contrasti fra giudici⁴². In tal senso, la nuova scuola di diritto non esplicava unicamente una funzione culturale, ma mirava ad assicurare ordine e uniformità nell'operato dell'apparato imperiale, tanto più che essa rilasciava – probabilmente per la prima volta nella storia europea – dei diplomi con valore legale⁴³. Mentre, dunque, Xifilino assumeva questo ruolo, Psello ne otteneva uno analogo sul versante filosofico-letterario⁴⁴, con l'attribuzione del titolo di "console dei filosofi" (ὑπατος τῶν φιλοσόφων), altre volte detto "capo dei filosofi" (πρόεδρος τῶν φιλοσόφων)⁴⁵.

I due salivano dunque ai vertici non solo del nuovo sistema educativo imperiale, ma della corte stessa, traendone anche gli svantaggi che comunemente derivano da queste posizioni: così a Psello toccò scrivere un'orazione forense in difesa di Xifilino dalle accuse avanzategli da un certo Ofrida, che sicuramente esprimeva in realtà il malcontento dell'apparato giudiziario e amministrativo imperiale verso il "custode delle leggi"⁴⁶. In ogni caso, Xifilino e Psello erano già legati da numerosi anni, e – anzi – è stata avanzata l'ipotesi, non unanimemente condivisa, ma che a mio avviso rimane tutt'altro che priva di fondamento, secondo la quale i due, probabilmente insieme a Mauropode, avessero già dato vita, privatamente, ad una scuola di diritto,

⁴⁰ *Nov. Const. Monom. de de creatione atque electione legum magistris* (ed. Ferrini), par. 12 ss.

⁴¹ Sul punto mi permetto di rinviare a BANFI 2015.

⁴² *Nov. Const. Monom. de de creatione atque electione legum magistris* (ed. Ferrini), par. 8 ss. Cfr. KAZHDAN 1991, vol. III, pp. 1491-1492.

⁴³ Cfr. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΕΣ 1986, p. 189 ss.

⁴⁴ Sull'insegnamento di Psello, cfr. BERNARD 2017.

⁴⁵ Sull'istituzione delle due cariche scrive Michele Attali; M. Attal., *Hist.*, II.20-22 lin. 18 ss.: Οὗτο καὶ ταύτην τὴν μάχην κατορθώσας ὁ βασιλεὺς ἠσυχίαν ἤγε καὶ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἠδέως ἀντείχετο, μουσεῖον τῆς νομοθετικῆς ἀναγείρας καὶ νομοφύλακα προσθησάμενος, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῆς φιλοσοφίας οὐρανοβάμονος ἐπεμελήθη μαθήματος, πρόεδρον τῶν φιλοσόφων προχειρισάμενος ἄνδρα τῶν καθ' ἡμᾶς διαφέροντα γνώσει, καὶ τοὺς νέους πρὸς ἄσκησιν τῶν σοφῶν λόγων καὶ μαθημάτων προὔτρέψατο σὺν τῷ εὐμαρεῖ τῶν διδασκάλων καὶ γερῶν τούτους ἐν τῷ δημηγορεῖν βασιλικῶν ἀξιώων. Si veda in proposito JEFFREYS-LAUXTERMANN 2017, p. 113 ss.; LEMERLE 1977, p. 215 ss.

⁴⁶ M. Psell., *Orat. for. 3*, Ὑπὲρ τοῦ νομοφύλακος κατὰ τοῦ Ὀφρυδᾶ (ed. Dennis). Cfr. LEMERLE 1977, p. 211 ss.

filosofia e retorica, ponendo così le premesse per l'intervento imperiale: «les deux écoles tirent leur origine d'une école privée, formée et développée sous la pression de la jeunesse désireuse d'accéder aux postes d'état, devenus accessibles, grâce à l'ouverture, aux classes moyennes, du sénat et de l'administration»⁴⁷. Indubbiamente vi sono fonti che potrebbero confermare questa ipotesi, dall'*Encomio di Xifilino* di Psello, ad alcune lettere di Mauropode⁴⁸. Comunque sia, non è questa la sede dove approfondire questo straordinario episodio, né le alterne vicende che coinvolsero i due scolarchi all'interno della corte bizantina: basti dire che intorno al 1050, a seguito di un rovescio politico, entrambi finirono per trovare riparo, come monaci, all'interno di un convento sul monte Olimpo di Bitinia⁴⁹.

È infatti il momento di venire all'opera di Michele Psello.

3. L'opera di Psello, gli scritti giuridici ed i relativi giudizi

Nonostante l'intensa attività politica e didattica, Psello fu di una produttività straordinaria; il catalogo delle sue opere è vastissimo, superando abbondantemente il migliaio di scritti⁵⁰. Psello amava considerarsi in primo luogo un filosofo, e poiché la filosofia è scienza dei principi, la sua produzione tocca pressoché ogni disciplina: grammatica, poesia, retorica, medicina, scienze naturali, teologia, storia e – naturalmente – anche il diritto. Per quanto riguarda quest'ultimo, esso costituisce sicuramente una parte minoritaria nel *mare magnum* delle opere di Psello. Ciò non significa che ad essa si debba attribuire un valore secondario: Psello, come si vedrà anche fra breve, conosceva e praticava il diritto, tanto quello secolare che quello canonico che – com'è ben noto – in Oriente vivevano in una relazione affatto particolare. Inoltre, i principali esponenti della sua “cerchia” – se così si può dire, visti gli alterni rapporti che la caratterizzarono – ossia Licude, Mauropode e Xifilino furono tutti, a diverso titolo, dei giuristi, anche se, naturalmente, questo appellativo spetta in primo luogo al νομοφύλαξ⁵¹.

Le opere di interesse giuridico di Psello possono essere distinte in due categorie; da un canto vi sono scritti nei quali la materia giuridica è menzionata in modo occasionale, e che possono rivelarsi utili per la ricostruzione del diritto bizantino del tempo, come il monumentale epistolario⁵², la *Cronografia*, gli encomi e gli elogi funebri. Vi sono poi scritti nei quali Psello *fa uso* del diritto. Mi riferisco in particolare a quanto è stato raccolto sotto la rubrica *Orationes forenses et acta*⁵³: essa contiene otto opere, ma vi andrebbe aggiunta anche la orazione *De miraculo in Blachernais patrato*, della quale dirò più oltre, attualmente catalogata,

⁴⁷ WOLSKA-CONUS 1976, p. 227 ss.

⁴⁸ Jo. Maurop., *Epist.*, 23; *Epist.*, 30 (ed. Karpozilos). Su queste lettere, cfr. WOLSKA-CONUS 1976, p. 228 ss., e così pure LEMERLE 1977, p. 221 ss.

⁴⁹ KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 6.

⁵⁰ Un catalogo ragionato si trova in MOORE 2005. Cfr. anche DUFFY 2006.

⁵¹ Sul punto, cfr. LEMERLE 1977, p. 197 ss.

⁵² CHITWOOD 2017, p. 6.7; SARADI 1995, p. 186 ss.

⁵³ Edite recentemente in DENNIS 1994a.

nell'edizione Teubner, fra le *orationes hagiographicae*. Infine vi sono le opere più specificamente giuridiche⁵⁴, delle quali la più nota è certamente la *Synopsis legum* in versi, dedicata a Michele VII Ducas e certamente pensata per l'educazione di quest'ultimo: l'uso della forma in versi ha lo scopo di rendere più facilmente memorizzabili i contenuti⁵⁵. Ad essa si aggiunge un *De actionum nominibus*, curioso trattatello lessicografico indirizzato ai suoi studenti per aiutarli nella comprensione degli istituti giuridici dell'antica Grecia⁵⁶. Si trattava, evidentemente, di un ausilio per coloro che si trovavano a dover affrontare, nel corso dei loro studi, il canone degli oratori classici. Vi è poi una sorta di breve sinossi di nomocanoni, ancora una volta in versi (περὶ νομοκανόνου καὶ τῶν τοπικῶν συνόδων)⁵⁷, ragionevolmente pensata anch'essa come strumento didattico⁵⁸. Infine, vi sono alcune opere di incerta attribuzione: discussa, in particolare⁵⁹, l'attribuzione a Psello di una *Brevis divisio novellarum Iustiniani*⁶⁰, mentre più certa è l'attribuzione al Nostro di alcuni brevi trattati di argomento giuridico, che taluni ritengono essere connessi ai lavori preparatori per la stesura della *Synopsis legum*⁶¹. Si tratta di cinque trattati dedicati alle azioni, almeno uno dei quali segue la classificazione di Teofilo⁶², di uno scritto dedicato alla organizzazione del *Digesto*, di un lessico di termini latini di interesse giuridico e infine di un trattato sui rapporti fra filosofia e diritto, purtroppo pervenuto incompleto (Ἄτι φιλοσοφίας μέτοχος ἢ νομικῆ ἐπιστήμη)⁶³. Tutti questi scritti, incluso il *De actionum nominibus* e la *Brevis divisio novellarum Iustiniani*⁶⁴ sono collocati in sequenza all'interno del medesimo codice (*Parisinus Gr.* 1182), il che spiega l'attribuzione – a mio avviso condivisibile – dell'intero insieme alla mano di Psello⁶⁵.

Come si vede, il materiale pselliano a disposizione dello storico del diritto non è poco, anzi. Va ribadito, però, che esso – ad oggi – ha ricevuto davvero poca attenzione, a differenza del resto dell'opera dell'erudito bizantino, che in questi anni ha visto un notevolissimo sviluppo degli studi⁶⁶. Il che è davvero un peccato, poiché Psello può offrire straordinari spunti per chi voglia ricostruire la cultura – anche giuridica – dell'XI secolo. Questo disinteresse, a mio

⁵⁴ Fra i pochi scritti specificamente destinati ad esse, si veda ANASTASI 1975.

⁵⁵ Su questo testo cfr. WOLSKA-CONUS 1979, p. 79 ss.; TROIANOS 2015, p. 188 ss.; VAN DER WAL-LOKIN 1985, p. 103 ss.

⁵⁶ Non mi riesce di localizzare quest'opera nell'edizione Teubner. Essa è presente comunque in Migne, *PG* 122, pp. 1007-1022. L'opera è del tutto trascurata, fra i pochi che vi hanno dedicato qualche pagina merita di essere ricordata WOLSKA-CONUS 1979, p. 60 ss.

⁵⁷ Si trova in M. Psell., *Poemata*, n. 5 (ed. Westerink).

⁵⁸ Su di essa, TROIANOS 2012, p. 190 ss.

⁵⁹ Sulla discussa attribuzione a Psello, si vedano i *prolegomena* di HEIMBACH 1840, p. 63 ss., MORTREUIL 1847, p. 326 ss. nonché WEISS 1973, p. 256 ss. e WOLSKA-CONUS 1979, p. 86 ss. A favore dell'attribuzione a Psello sono, oltre a Weiss, VAN DER WAL-LOKIN 1985, p. 136.

⁶⁰ Edita dapprima da BERGER 1836, quindi in HEIMBACH, 1840, pp. 234-237.

⁶¹ TROIANOS 2015, p. 189.

⁶² WOLSKA-CONUS 1979, p. 66 ss.

⁶³ Seguo qui la suddivisione del *Parisinus* operata da WOLSKA-CONUS 1979. TROIANOS 2015, al contrario, sulla scia di WEISS 1973, p. 259 ss., conta invece sei trattatelli.

⁶⁴ Per qualche considerazione su questi negletti testi rimando a WEISS 1973, *passim*; WOLSKA-CONUS 1979, p. 66 ss.; VAN DER WAL-LOKIN 1985, pp. 135-136; TROIANOS 2015, p. 188 ss.

⁶⁵ Sul codice e sull'attribuzione dei contenuti a Psello si vedano anche SPADARO 1980 e GAUTIER 1986.

⁶⁶ Cfr. in proposito PAPAIOANNOU 2013, p. 1 ss.

avviso immeritato, si spiega anche con l'estrema difficoltà della sua scrittura, spesso allusiva, intessuta di riferimenti e citazioni per noi ormai non facilmente intelleggibili⁶⁷, e talvolta condizionata da una impostazione filosofica profondamente neoplatonica che contribuisce non poco ad accrescerne l'oscurità⁶⁸, sicché alla fine Psello più che essere letto richiede di essere *decifrato*: impresa spesso non alla portata di un singolo studioso.

Comunque, va ribadito che la personalità del nostro ha suscitato in passato giudizi assai severi, con accuse che andavano dalla vanagloria a una propensione poco meno che criminale all'intrigo politico (è questo il severo giudizio di Ostrogorsky: «con la sua funesta attività politica e con la sua estrema depravazione morale, Psello è la figura più caratteristica di questa età»)⁶⁹; giudizi naturalmente estesi alla sua opera, quasi che Psello impersonasse il "bizantinismo" nella sua accezione deteriore⁷⁰.

Come si accennava poc'anzi, le cose sono di recente cambiate, per quanto concerne sia la sua personalità che la sua opera, ma ciò non si può dire per gli scritti di argomento giuridico. Riguardo a questo ambito il giudizio rimane negativo; le sue opere sono definite «de qualité douteuse», e si osserva che se Xifilino apprese molto da Psello per quanto attiene alla filosofia, al contrario il primo non riuscì a fare del secondo un giurista di livello⁷¹. In altri casi egli è tacciato di pseudo-erudizione⁷², obsoleto spirito antiquario⁷³, disonestà intellettuale e disconnessione dalla realtà⁷⁴, per citare solo qualche esempio. Sono giudizi assai severi, che sembrano diffusi soprattutto fra gli studiosi della seconda metà del Novecento, e che non paiono condivisi da autori più antichi, come ad esempio Mortreuil⁷⁵ e Siciliano Villanueva⁷⁶. A dire il vero, credo che essi dipendano soprattutto dalla difficoltà di calare Psello nella realtà storica cui egli appartiene, e di interpretare correttamente alcuni indirizzi di pensiero che dovevano essere diffusi nella élite bizantina del tempo. Su ciò tornerò anche oltre, ma mi preme qui sottolineare che l'intima natura di *cortigiano* di Psello non può essere sottovalutata o tralasciata nell'interpretazione di tutta l'opera sua, quella giuridica inclusa: Psello ha certamente una sua propria (forte) individualità, ma egli esprime al contempo tendenze e orientamenti che sono diffusi all'interno della corte imperiale entro la quale proporre una visione del diritto come disciplina strettamente interconnessa con la filosofia e la retorica non doveva sembrare un'impresa per eccentrici eruditi, tanto più che dietro questo progetto

⁶⁷ Cfr. LAUXTERMANN 2017b.

⁶⁸ È il caso, ad esempio dell'encomio di Xifilino, che contiene alcuni passi davvero disperanti. In proposito, cfr. LEMERLE 1977, p. 203 ss.

⁶⁹ OSTROGORSKY 1968, p. 300.

⁷⁰ PAPAIOANNOU 2013, p. 1 ss.

⁷¹ VAN DER WAL-LOKIN 1985, p. 103.

⁷² La definizione (Pseudogelehrsamkeit), data originariamente da SCHMINCK 1979, sembra condivisa da TROIANOS 2015, p. 189.

⁷³ MACRIDES 1991, p. 589.

⁷⁴ WOLSKA-CONUS 1979, p. 101.

⁷⁵ MORTREUIL 1847, p. 209 ss.

⁷⁶ SICILIANO VILLANUEVA 1906, p. 114 ss.

culturale si nascondeva un intento accentratore con ogni probabilità voluto e condiviso dal vertice dell'Impero.

Da questo punto di vista, credo che Wanda Wolska-Conus – che pure non lesina critiche al nostro autore – sia nel giusto quando, dietro all'azione di Xifilino e Psello, vede all'opera, appunto, un tentativo verticistico di uniformazione del diritto mirante a sopprimere le differenze fra metodi giuridici e filoni di pensiero; si trattò quindi di un'operazione avente anche un carattere politico-ideologico, destinata a scontrarsi con le resistenze di quella parte della burocrazia, dell'amministrazione imperiale e della società più incline a favorire uno studio del diritto maggiormente vicino alle «exigences changeantes de la vie»⁷⁷.

In questo quadro credo che vadano rivisti anche i giudizi di chi ridimensiona il ruolo di Psello giurista tacciandolo di essere in realtà un retore travestito da giurista: questa tesi, che è stata sostenuta anche dall'editore delle opere forensi del nostro per la Teubner⁷⁸, mi pare che non colga appieno il segno. Premesso che la conoscenza e la pratica della retorica avevano già caratterizzato lo studio del diritto in età tardo-antica, sicché la retorica da tempo immemorabile si accompagnava agli studi giuridici⁷⁹, quello che caratterizza Psello non è certamente il ricorso alla retorica: l'apprezzamento per l'eleganza formale del discorso unito ad un forte richiamo alla tradizione letteraria classica – richiamo che all'interprete moderno può apparire come frutto di una sterile inclinazione classicistica ed antiquaria appartiene bensì alla mentalità bizantina, ma rivela una vivacità di pensiero meritevole di essere sottolineata⁸⁰. Come si vedrà anche oltre, ciò che caratterizza l'atteggiamento di Psello verso il diritto non è la propensione per una vana retorica che tradisce disinteresse per il fatto tecnico, ma l'aspirazione verso una unità trascendentale di stampo platonico⁸¹: il che, in alcuni casi, contribuisce all'oscurità dei suoi scritti assai più del ricorso alla retorica.

4. Miserie del diritto

Vorrei tentare, ora, di abbozzare una descrizione dell'approccio di Psello al diritto. Prendo inizio da due testimonianze, che egli stesso ci fornisce, relative a sue esperienze personali con la pratica giuridica. La prima proviene dal lungo *Encomio della madre*. Nel comporre l'elogio funebre, Psello si dilunga anche su vicende della sua vita e dei suoi studi; egli riferisce che a un certo punto della vita fu costretto, quasi obbligato, a darsi a quella che egli chiama la scienza italica, precisando subito che non si intende con ciò la filosofia pitagorica, ma un'altra disciplina, di natura non spirituale, bensì materiale, ancorché mirante al bene comune (πολλοί

⁷⁷ WOLSKA-CONUS 1979, p. 102. Mi trova per certi versi più scettico l'interpretazione di AGAPITOS 1998, p. 177 ss. del "circolo di Psello" come di un gruppo di "liberi pensatori" e difensori della "libertà accademica".

⁷⁸ DENNIS 1994b, p. 187 ss.

⁷⁹ Limitatamente alla tarda antichità, cfr. GIOMARO 2019, p. 47 ss.; cfr. anche VOSS 1982, p. 52 ss.

⁸⁰ In proposito si veda AGAPITOS 1998.

⁸¹ Cfr. in proposito ANASTASI 1975.

δέ με οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ χερσὶν αὐταῖς πρὸς τὴν Ἰταλικὴν σοφίαν κατήγαγον, οὐ τὴν Πυθαγόρειον ἐκείνην φημί τὴν φιλόσοφον, ἀλλὰ τὴν φιλόκοινον ταύτην καὶ φιλόυλον ἀτεχνῶς)⁸². Già questo primo cenno è caratterizzato da una qualche ironia, poiché il verbo adoperato da Psello indica essere trascinati verso il basso (κατήγαγον), verso – appunto – temi lontani dall'empireo (φιλόυλον).

L'autore procede, quindi elencando le materie delle quali dovette occuparsi: azioni pubbliche e private, libertà e schiavitù⁸³, matrimonio, parentela, contratti e garanzie⁸⁴. In realtà l'elencazione non si ferma qui, ed è chiaro l'intento ironico dell'autore, non solo per il lungo elenco di materie, ma anche perché egli, a significare il carattere materiale talvolta proprio delle questioni, fa riferimento alla responsabilità del padrone di un cavallo imbizarrito, un toro infuriato, un cane mordace⁸⁵. D'altro canto, come spesso accade, l'ironia di Psello opera su diversi piani, poiché il passo sembra contenere un riferimento a un passo del *Gorgia* nel quale Platone fa cenno alla responsabilità del padrone di animali⁸⁶. L'elenco si chiude con le successioni, la legittimità o meno della discendenza, l'*iniuria*⁸⁷. A conclusione della lunga lista, pensata per trasmettere al lettore un senso di estenuazione, Psello inserisce tuttavia un cenno abbastanza esplicito al *suo metodo*, anche se egli lo rappresenta come un compito impostogli da altri: εἶτά με τούτοις προστρίβοντες ὥσπερ ἐν φιλοσοφίᾳ τοὺς λόγους τῶν νενομοθετημένων εἰσπράττουσιν⁸⁸, «avendomi inflitto il compito di occuparmi di queste faccende, esigono da me che chiarisca le ragioni della legislazione». Non è semplice tradurre in italiano la prosa allusiva di Psello, ma l'espressione τοὺς λόγους τῶν νενομοθετημένων sembra indicare il risalire ai *principi*, secondo una impostazione che presto vedremo da lui ricordata anche in altre occasioni.

Il secondo passo che vorrei qui affrontare è contenuto in un trattatello attualmente edito fra gli *Oratoria Minora*⁸⁹, e a suo tempo invece classificato fra le lettere⁹⁰. Qui Psello descrive con toni particolarmente cupi l'occupazione presso l'ufficio dell'ἀσηκρήτις, dove il lavoro è tanto abbondante da impedire perfino le più semplici attività come mangiare o bere, e dove manca perfino lo spazio fisico per muoversi. Stupisce, in questo testo, la descrizione delle condizioni in cui operava l'amministrazione imperiale, che assai opportunamente è stata sintetizzata come

⁸² M. Psell., *Enc. in matrem*, 30 c. Seguo l'edizione di CRISCUOLO 1989.

⁸³ Non mi pare accettabile l'ipotesi di KALDELLIS 2006 secondo la quale al posto di libertà e schiavitù si potrebbe leggere «duties and rights». Per i significati di δουλεία cfr. SIGNES CODOÑER, RODRÍGUEZ MARTÍN, ANDRÉS SANTOS 2019, pp. 171-172 e SOPHOCLES 2003, p. 394.

⁸⁴ M. Psell., *Enc. in matrem*, 30 c: περὶ ἀγωγῶν τι λέγειν ἰδιωτικῶν τε καὶ δημοσίων περὶ τε πραγματωδῶν ἀποδείξεων, δουλείας τε καὶ ἐλευθερίας καὶ γάμων νομίμων καὶ οὐ νομίμων καὶ τῶν ἐν τούτοις δωρεῶν καὶ κερδῶν καὶ συγγενείας βαθμῶν καὶ διαθηκῶν, ὅποσα στρατιωτικαὶ καὶ ὅποσα πολιτικά, τί τε ἡ ἐγγύη καὶ τί παρὰ τοῖς πράγμασιν ἡ ἔγγυος δύναται.

⁸⁵ *Ibidem*: καὶ τί μὲν ἵππος λακτίζων ἢ βοῦς κερατίζων ἢ δάκνων κύων τῷ δεσπότη τῆς ἑαυτῶν κακίας προσασπομόργνυνται.

⁸⁶ Plat., *Gorg.*, 516 a.

⁸⁷ M. Psell., *Enc. in matrem*, 30 c: τίς τε ὁ νόμιμος κανὼν καὶ διὰ τί ψεύδεται τοῦνομα, ἢ τε κληροδοσία καὶ ὁ ἀνίων καὶ ὁ κατιών, ὃ τε φυσικὸς παῖς καὶ ὁ νόθος, καὶ τί ἕκαστον τῶν ῥημάτων δεδύνηται, καὶ τίς ἡ ὕβρις καὶ εἰς πόσα διήρηται, πόσος τε ἑκάστη τῶν ἀγωγῶν χρόνος ἀφόρισται.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Or. 12 (ed. Littlewood), *De invidia et aemulatione a secretis*.

⁹⁰ SATHAS 1876, *epist.*, 13.

segue: «sovraccarico di lavoro, condizioni di esercizio degradate, scarsa considerazione, ripicche e soprusi sono causa del malessere di una burocrazia spaventata talvolta perfino di dover assumere una qualsiasi forma di responsabilità»⁹¹. Ma, al di là degli aspetti relativi al funzionamento degli uffici, mi pare interessante la descrizione che Psello fornisce dei colleghi, sempre in preda all'ira e intenti a litigi incomprensibili⁹². Costoro si trovano in costante competizione fra loro, e sono significative le qualità intorno alle quali si svolge la gara: *καὶ ὁ μὲν τὴν περὶ τὸ γράφειν ὀξύτητα προβαλλόμενος ἐντεῦθεν τὸ ἰσχυρὸν ἔχειν ᾤετο, ὁ δὲ τὸ περὶ τὴν γνῶσιν ὑπερέχον προτεινόμενος τῷ κατ' ἄλλο τι κρείττονι τῶν πρωτείων ἀμφισβητεῖν ἔσπευδε, καὶ ὁ μὲν ῥώμην σώματος καὶ τὸ περὶ πάλιν προῖσχετο ἐπιδέξιον, ὁ δὲ τὴν εὐστροφίαν τῆς γλώττης, ὁ δὲ τὸ βωμολοχικὸν τε καὶ ἀγοραῖον, οἷος ὁ Σαμοσατεὺς Παῦλος, ὁ δὲ τὸ κατὰ χρόνον πρεσβύτερον πολλοὶ δὲ καὶ προτερημάτων ἀποροῦντες ἀπὸ τῆς ἐναντίας ἕξεως τὸ νίκος ὑπενεσφίζοντο οἷον πολυπραγμοσύνης πραγμάτων καὶ τῆς περὶ τὴν γλῶτταν λέσχης*⁹³. Vi è – dunque – chi compete per le proprie capacità di scrittura, chi vanta le sue conoscenze e nel far questo sminuisce quelle dei superiori, chi si fa bello addirittura per la sua forza fisica e la sua abilità in palestra, chi si fa forte della propria parlantina e nel caso anche della propria trivialità, chi della propria maggiore anzianità, mentre altri cercano di prevalere attraverso ciarle e intrighi di ogni genere. Si vede, dunque, come nella descrizione impietosa di Psello di uno dei più importanti uffici dell'amministrazione imperiale, la competizione fra i burocrati componenti l'ufficio sembra assumere qualunque oggetto all'infuori della specifica conoscenza del diritto.

Questi due scritti mostrano, credo, una parte dell'atteggiamento di Psello rispetto al diritto, ed è un atteggiamento che è difficile negare come caratterizzato da un certo disprezzo: la disciplina è alquanto terrena, e chi la pratica appare privo di una vera sapienza, essendo per lo più intento a realizzare i propri interessi attraverso espedienti di ogni tipo, spesso estranei alla stessa disciplina.

Se ci dovessimo fermare qui, dovremmo concluderne che, in effetti, Psello disprezzava il diritto e lo considerava indegno di essere accostato alla filosofia: del resto la contrapposizione fra diritto e filosofia è da lui esplicitamente evocata quando fa riferimento all'ambiguità dell'espressione "sapienza italica". Nell'opera di Psello vi è, tuttavia, un'altra concezione del diritto, e su questa dirò ora qualche parola.

5. La sapienza giuridica

Come si è avuto modo di dire in precedenza, Psello ebbe un rapporto particolarmente stretto con Xifilino, ancorché non privo di conflitti, in particolare quando questi ebbe a rimproverargli una eccessiva inclinazione per Platone⁹⁴, inclinazione che in verità si coloriva di accen-

⁹¹ PULIATTI 2011, p. 68.

⁹² M. Psell., *Or.*, 12.20: *Κάντεῦθεν πῦρ ἔριδος ἀνήφθη πολὺ καὶ μάχη τις ἀδιάκριτος.*

⁹³ *Ibidem*, p. 8 ss.

⁹⁴ *Supra*, nt. 27.

ti neoplatonici ampiamente debitori alla tarda antichità, e che per questa via dava ingresso all'interesse per l'occultismo e la magia⁹⁵. Ciò, ovviamente, avrebbe potuto far sorgere dubbi sull'ortodossia di Psello, e del resto accuse in questo senso gli erano già state rivolte dal patriarca Cerulario, determinando il suo frettoloso allontanarsi dalla corte e l'assunzione della veste monacale⁹⁶.

Al di là di ciò, va detto che Xifilino fu indubbiamente uno dei giuristi più importanti dell'epoca⁹⁷: oltre ai ruoli che egli ricoprì e che sono già stati ricordati, gli è attribuito un consistente numero di scoli ai *Basilici*, e si è anche ipotizzato che sia lui l'autore di alcuni significativi trattati che ci sono pervenuti anonimi: si tratta, in particolare, del *tractatus de pecuniis*, del *tractatus de creditis* e della *meditatio de nudis pactis*⁹⁸. Per quanto riguarda il suo intervento sui *Basilici*, da tempo si è ritenuto che esso sia andato ben oltre il – pur notevole – lavoro come scoliaste: egli, infatti, sarebbe all'origine di una raccolta dell'intero apparato di scoli, con particolare attenzione per quelli antichi, e della loro complessiva sistemazione. Xifilino avrebbe dato così vita a un'impresa per certi versi analoga a quella intrapresa successivamente, in Occidente, da Accursio⁹⁹; a questo proposito, ci si è giustamente posti la domanda se «l'essor de la science du droit en Italie était peut-être dû à des influences byzantines, qui auraient pu atteindre Bologne par la voie de la Sicile et de l'Italie du Sud»¹⁰⁰. Questa domanda, posta più di quarant'anni fa, rimane ad oggi senza risposte.

Wanda Wolska-Conus, che condivide l'ipotesi di un'opera di riordino complessivo degli scoli ai *Basilici* per mano di Xifilino, ritiene – come si è già accennato in precedenza – che tale opera facesse parte di un disegno più ampio di ripensamento della materia giuridica; un ripensamento che la studiosa valuta negativamente per i suoi connotati allo stesso tempo autoritari, classicheggianti e per certi versi antiquari, per la patina «passéiste»¹⁰¹ ed eccessivamente teoretica che sarebbe risultata incomprensibile e inadatta a chi frequentava il diritto nella prassi. Nel formulare questo giudizio, che condivido solo parzialmente, Wolska-Conus indica come corresponsabile Michele Psello¹⁰², e su quest'ultimo punto sono senz'altro d'accordo, come ora si vedrà.

Xifilino morì nel 1075, e la data costituisce il *terminus ante quem* per la composizione dell'*Encomio* dedicatogli da Psello, che – data la lunghezza – si sospetta non sia stato pronun-

⁹⁵ Sul neoplatonismo di Psello, cfr. MILES 2017; HUSSEY 1937, p. 73 ss.

⁹⁶ Per queste vicende, vedi KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 24 ss.

⁹⁷ Per questa ragione, mi ha colpito imbartermi in un recente, peraltro benintenzionato e volenteroso studio nel quale sono censiti gli scoli ai *Basilici* a lui attribuiti, che tuttavia pare ignorare del tutto o quasi chi fosse Xifilino (definito più volte «tale Giovanni Xifilino», nonostante la quantità notevole di fonti (pselliane *in primis*, ma non solo queste) che lo riguardano e così pure le riflessioni che su di lui sono state svolte negli ultimi decenni, delle quali si tenta di dare – pur cursoriamente – conto in queste pagine. Mi riferisco a BICCARI 2017.

⁹⁸ Una ampia e documentata discussione su queste attribuzioni è contenuta nel notevolissimo studio di WOLSKA-CONUS 1979, p. 31 ss.

⁹⁹ In proposito cfr. SCHMINCK 1986, p. 42 ss. Vedi anche TROIANOS 2015, p. 187 ss.

¹⁰⁰ VAN DER WAL-LOKIN 1985, pp. 100-101.

¹⁰¹ WOLSKA-CONUS 1979, p. 53.

¹⁰² WOLSKA-CONUS 1979, p. 101 ss.

ciato in occasione della cerimonia funebre. Il testo è molto ampio e costituisce una fonte importante per la ricostruzione sia dei rapporti fra i due sia della vita del patriarca. In questa sede mi soffermo in modo particolare su due passi, alquanto complessi, nei quali Psello si diffonde sull'opera di Xifilino in qualità di giurista: essi dicono molto sia rispetto al modo in cui Psello intendeva il diritto, sia rispetto al modo di operare del defunto patriarca.

Psello riferisce che, nonostante la loro unione spirituale, i due si divisero in gioventù, poiché egli si diede agli studi di retorica, filosofia e matematica (ἐγὼ μὲν πρὸς τὴν τέχνην τῶν λόγων καὶ φιλοσοφίαν ἀπένευσα) mentre Xifilino si dedicò per primo allo studio del diritto, anticipando in questo l'amico (ὁ δὲ τὴν περὶ νόμους προὔλαβεν ἐμοῦ παιδείεσιν)¹⁰³. Fatta questa premessa, egli espone le qualità del defunto come studioso del diritto, un campo nel quale Xifilino eccelse, a differenza – nota Psello non senza polemica – di molti che non seppero eguagliare la capacità di Xifilino di rivolgersi alla materia «in modo filosofico», cosa che gli riusciva in modo naturale, ancor prima di essersi dedicato allo studio della filosofia, tanto da giungere alla conoscenza della dialettica *attraverso* il diritto¹⁰⁴.

In questo passo, apparentemente un poco criptico, Psello sta criticando chi studia il diritto senza partire dai principi¹⁰⁵, e la cosa diviene più chiara nelle righe successive. Tutte le scienze, egli precisa, debbono essere studiate applicando il metodo *della diairesi e dell'analisi, della definizione e della dimostrazione* (Ὡς γοῦν ὁ ἐμὸς λόγος, δεῖ πάσαις τέχναις τε καὶ μαθήμασι λογικοῖς τῆς φιλοσόφου διαίρεσέως τε καὶ ἀναλύσεως καὶ τῆς ὀριστικῆς μεθόδου καὶ αὐτῆς ἀποδείξεως)¹⁰⁶. Xifilino, dice Psello, una volta che ebbe scelto di dedicarsi allo studio del diritto, seppe intendere la disciplina nella sua piena estensione (τὸ πλῆθος ἐγνώκει τῆς νομικῆς ἐπιστήμης)¹⁰⁷.

Le righe che seguono meritano di essere considerate con attenzione. Psello afferma che il suo antico compagno seppe separare l'antico dal nuovo, essendo il primo, che quasi travalica le capacità di comprensione razionale, caratterizzato da una dimensione sconfinata e il secondo, in quanto conchiuso entro confini ben definiti, bisognoso di essere razionalmente compreso e ordinato. Queste due parti della disciplina, egli scrive, sono l'una più elevata e l'altra inferiore, l'una piena e indefinita, l'altra semipiena e limitata. Xifilino, dice Psello, seppe metterle in ordine *l'una con l'aiuto dell'altra*¹⁰⁸. Egli, prosegue Psello, seppe riunire una materia plurale in

¹⁰³ M. Psell., *Encom. Xiphil.*, 5, p. 30 ss.

¹⁰⁴ M. Psell., *Encom. Xiphil.*, 6, p. 1 ss.: Ἄλλ' ἐπειδὴ νόμων ἐμνήσθην, τὸ ἐκείνου μελέτημά τε καὶ σεμνολόγημα, καὶ τῆς περὶ ταῦτα παιδείεως, βούλομαι τι ἐνταῦθα προσδιατρίβειν τῷ λόγῳ δυοῖν ἔνεκα, τοῦ τε ἐκείνου γνωρίσαι, ὅποιος περὶ τὸ μάθημα ἐγεγόνει, καὶ ξυμβαλέσθαι τούτοις, δείξας, ὅποιοις δὴ τισιν οὖσιν οὐχ οὕτως ἐντυγχάνουσιν οἱ μανθάνοντες, θαυμάσαι δὲ καὶ τὸ ἐκείνου ἄξιον, ὅτι, πρὶν φιλοσοφεῖν τελεώτερον, τοῖς νόμοις φιλοσοφώτερον προσεχώρησε, τὴν κρεῖττον διαλεκτικὴν μὴ πῶ μεμαθηκώς, ἐν τοῖς νόμοις ἐφευρηκώς, οὐ χεῖρον δὲ εἰπεῖν καὶ τὴν πρώτην φιλοσοφίαν.

¹⁰⁵ KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 186 nt. 26.

¹⁰⁶ M. Psell., *Encom. Xiphil.*, 6,9 ss.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 14.

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 15 ss.: καὶ ὡς τὸ μὲν ἀρχαῖον, τὸ δὲ νεώτερον, καὶ τὸ μὲν πεπλήθηνται καὶ ἀορισταίνει, τὸ δὲ ὄριστα καὶ μεμέτρηται, καὶ τοῦτο μὲν ὑπερβαίνει τὴν λογικὴν ἐπιβολήν, ἐκεῖνο δὲ ἐνδεῶς ἔχει ταύτης, καὶ δύο ἐκάστω μέρει ἔπεται, κρεῖττόν τε καὶ χεῖρον, τῷ μὲν τὸ πλῆρες καὶ τὸ ἀόριστον, τῷ δὲ τὸ ἡμιδεῶς καὶ τὸ ὀρισμένον, βοηθεῖ ἐκατέρω παρ' ἐκατέρου [...].

un nodo, che poi ha sciolto, riportando gli elementi alla pluralità; seppe unire la molteplicità in modo prudente, e compiere l'operazione inversa quando ciò fosse necessario¹⁰⁹. Come si vede, si tratta di un passo non privo di oscurità¹¹⁰, ma non è difficile leggersi riferimenti alla dialettica platonica e allo schema *genus-species*; sono anche convinto che il riferimento alla parte antica della disciplina, che si caratterizza per la vastità e per il livello superiore rispetto alla parte più recente, e all'opera di integrazione fra le due parti per mano di Xifilino (βοηθεῖ ἑκατέρω παρ' ἑκατέρου), alluda a quella vasta opera di risistemazione degli scoli dei *Basilici* della quale si diceva poc' anzi, grazie alla quale la materia “nuova” bisognosa di delimitazione e definizione (ossia gli stessi *Basilici*) avrebbero ottenuto ordine per mezzo dell'antica dottrina¹¹¹.

Infatti, poco oltre il Nostro scrive che Xifilino seppe farsi egli stesso *legge per le leggi* (καὶ οὕτως ἐγεγόνει τοῖς νόμοις νόμος), il che mi pare possa essere inteso come il riferimento ad un'opera di sistemazione simile a quella che taluni attribuiscono a Giovanni. Un'attribuzione che – a mio avviso – è confortata da quanto scrive Psello nell'*Encomio*.

Psello loda dunque Xifilino per aver basato la sua opera di giurista su un sistema incardinato sui principi, qualcosa che a Psello appariva in sintonia con la propria concezione neoplatonica del cosmo. Xifilino, insomma, (ri)diede vita a una considerazione del diritto non fondata sull'apprendimento meccanico, ma su di una architettura logica, distanziandosi in ciò da quegli studiosi di diritto che non sanno procedere per sintesi e diairesi nello studio delle leggi, e per tale ragione, anziché analizzarle «le fanno in pezzi»¹¹². In ciò, dice Psello, egli agì in modo molto diverso da quei molti giuristi suoi contemporanei che si comportano come se – per assurdo – la conoscenza della filosofia non si fondasse sulla conoscenza delle combinazioni e delle proprietà dei sillogismi, delle loro origini e della loro categorizzazione, ma su di una mera accumulazione di vuoti concetti senza struttura (ὡς οἱ πολλοὶ γε νῦν (οὐ γὰρ ἂν καταθαίμην τῶν τελεωτέρων), οὐ διαιροῦσι τοὺς νόμους, ἀλλὰ σπαράττουσιν, οὐδὲ τέμνουσιν, ὡς δεῖ τέμνειν, ἀλλὰ διαζαίνουσι, καὶ δοκεῖ κρείττων ἄτερος θατέρου τῶ πολλὰ εἰδέναι νόμου κεφάλαια, ὥσπερ εἴ τινες ἐν φιλοσοφίᾳ οὐ τῶ ἐπίστασθαι τὰ τῶν συλλογισμῶν σχήματα καὶ ἑκάστους εἰς τὸ οἰκεῖον ἀνάγειν, ἀλλὰ τῶ πολλοὺς συμφορεῖν συλλογισμούς, οὐθ' ὅθεν προέλθοιεν ἐπιστάμενοι, οὐθ' ὅπη συνέλθοιεν)¹¹³.

Come si vede, Psello procede nel parallelismo fra filosofia e diritto come scienze fondate sui principi, e vi ritornerà ancora, nello svolgimento dell'*Encomio*. Infatti, Psello ribadisce più oltre che Xifilino, nel darsi allo studio del diritto si mise in cerca della fonte del diritto e, più

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 23 ss.: ὄρω μὲν τὸ πλῆθος περιβαλῶν, τῶ πλήθει δὲ τὸ ὄρισμένον, εἶτα δὴ τὰ πλείω μὲν ἐλάττω δὲ τῶν πλείονων ἕκαστα τούτων εἰς μίαν συνήγαγε κορυφήν, εἴτ' αὐθις ἐκείθεν ὥσπερ ἐκ σημείου ἢ κέντρου πολλὰς ἐποιεῖτο γραμμίας, καὶ οὕτως τὰ μὲν πολλὰ ἐνὶ συνέδει δεσμῶ, τούτων δὲ αὐθις εἰς πλῆθος διέλυε, καὶ ὅποτε μὲν ἔδει συναγαγεῖν τὰ πολλὰ, ἐχρήτο σοφῶς τῶ δεσμῶ, ὅποτε δὲ ἔδει τὸ ἐν ποιῆσαι πολλὰ, ἀπ' ἐκείνου προήγε τὰ πληθυνόμενα.

¹¹⁰ LEMERLE 1977, p. 203 ss.

¹¹¹ Così WOLSKA-CONUS 1979, p. 58. *Contra*, a mio avviso senza buone ragioni, CHITWOOD 2017, p. 174 ss.

¹¹² Il gioco di parole (οὐ διαιροῦσι τοὺς νόμους, ἀλλὰ σπαράττουσιν, οὐδὲ τέμνουσιν, ὡς δεῖ τέμνειν, ἀλλὰ διαζαίνουσι) non può essere reso in italiano.

¹¹³ M. Psell., *Encom. Xiphil.*, 6.33 ss.

oltre, della fonte della fonte, secondo un movimento di ascensione verso i principi – principi dai quali le leggi fluiscono come fiumi – applicando il metodo che è proprio dei cultori della filosofia prima: quello di spiegare ogni cosa sulla base di un principio precedente, fino al raggiungimento della vetta più elevata (Ἐπεὶ γὰρ τὰ πρῶτα νόμοις ὁμιλήσειε, τὰς πρεσβυτέρας ἐζήτει πηγὰς καὶ τὰς ἔτι ταύτας ἐπαναβεβηκυίας, ἀφ' ὧν οὗτοι ποταμηδὸν ἐξεχύθησαν, καὶ ὥσπερ οἱ τὴν πρώτην φιλοσοφίαν ἐξακριβώσαντες, ἄλλο ἀπ' ἄλλου παράγοντες εἰς τὴν πρώτην ἀναβαίνουνσι κορυφὴν)¹¹⁴. È la stessa via percorsa da Xifilino, per spiegare *leggi a mezzo di leggi*, interrogandosi sulla loro origine (concettuale) e individuandola precisamente (οὕτω δὴ κάκεινος νόμους ἐκ νόμων παράγων, ἀφ' οὗ ἡ παραγωγή πρῶτον, ἐζήτησέ τε καὶ εὔρετο)¹¹⁵. Vi è stato forse mai qualcuno più capace di lui, si chiede retoricamente Psello, nello scoprire cose o nel ridurre filosoficamente il molteplice all'uno, o nel dividere dialetticamente l'uno nel molteplice? (Ἀλλὰ τίς ἐκείνου ἢ πρὸς τομὴν ἀκριβέστερος ἢ πρὸς εὔρεσιν ἐτοιμότερος ἢ ἀναγαγεῖν τὰ πολλὰ πρὸς μονάδα φιλοσοφώτερος ἢ τὸ ἐν εἰς πολλὰ διαιρεῖν διαλεκτικώτερος;)¹¹⁶. Psello prosegue con un esempio, e il discorso si fa più tecnico, poiché egli si chiede retoricamente chi – se non Xifilino – sia stato capace di derivare le *actiones* – che sono plurime – dalle *obligationes*, il cui numero è più limitato, allo stesso modo in cui egli ha individuato le fonti delle *obligationes* medesime (Τίς δ' οὕτως τῶν ἐνοχῶν τὰς ἀγωγὰς ἀπεγέννησε, τὰ πλείω τῶν ἐλαττόνων, ὥσπερ δὴ κάκεινας ἀπὸ τοῦ ὁμώνυμου ὀνόματος) subordinando di nuovo queste ultime alle azioni, «loro madri», e risolvendone così l'omonimia (καὶ πάλιν τὰς ἐνοχὰς ὑπὸ μητράσι ταῖς ἀγωγαῖς ἐποιήσατο, διαστείλας τὴν ὁμωνυμίαν)?¹¹⁷

È questa una frase carica di significati; da un canto essa fa riferimento ai due movimenti, ascendente e discendente, tipici della dialettica, dai principi a ciò che ne deriva e viceversa, dall'uno al molteplice e dal molteplice all'uno. D'altro canto vi è anche una trasparente citazione di Teofilo, nell'opera del quale – però – si legge che μητέρες γὰρ τῶν ἀγωγῶν αἱ ἐνοχαί¹¹⁸. Naturalmente la concezione espressa da Teofilo è opposta a quella del diritto romano cosiddetto classico, per il quale, com'è noto, il profilo processuale costituisce un *prius* rispetto a quello sostanziale¹¹⁹.

Ora, mi preme osservare che mentre nella *Synopsis Legum* Psello sembra seguire l'impostazione di Teofilo (πολλῶν δ' οὐσῶν τῶν ἀγωγῶν τέσσαρες αἱ μητέρες, ἅς ἐνοχὰς ὀνόμασαν)¹²⁰ qui – con riferimento a Xifilino – la inverte, poiché il testo è inequivocabile nell'attribuire all'azione un ruolo genetico del vincolo obbligatorio. Non è certo facile arrischiare una spiegazione di ciò: in questa sede posso solo ipotizzare che Psello – che certamente, al pari di Xifili-

¹¹⁴ *Ibidem*, 22.18 ss.

¹¹⁵ *Ibidem*, 22.27-28.

¹¹⁶ *Ibidem*, 22.36-38.

¹¹⁷ *Ibidem*, 22.42 ss. Non concordo con la traduzione di KALDELLIS-POLEMIS 2015, p. 212.

¹¹⁸ *Teoph.*, *Paraph.*, 3.13 pr.

¹¹⁹ Cfr. in proposito Pontoriero 2018, p. 165.

¹²⁰ M. Psell., *Poemata*, 8.93 ss. (ed. Westerink).

no, conosceva il latino ed era in grado pertanto di attingere al *Digesto*¹²¹ – abbia qui voluto fare riferimento all’orientamento “neoclassico” e tradizionalista del nomofilace (peraltro condiviso da Psello)¹²² il quale, probabilmente sulla base di una frequentazione delle fonti classiche, si sarebbe spinto fino al punto di invertire quel rapporto fra diritto sostanziale e processuale che era già divenuto un punto fermo in età giustiniana.

Tornando all’*Encomio*, vorrei da ultimo segnalare come Psello attribuisca a Xifilino il merito di avere elevato la scienza giuridica più di ogni altro contemporaneo, unendola – dice – con la retorica e subordinandola alla filosofia e, quindi, adornandola per mezzo di queste due discipline, o alternativamente adornando filosofia e retorica per mezzo della scienza del diritto (Τίς δὲ τὴν νομικὴν ἐπιστήμην οὕτως ὡς ἐκεῖνος ἐσέμνυεν, ὡς ῥητορικῇ μὲν εἰσποιοῦναι, ὑποθέσθαι δὲ τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ ἀπ’ ἀμφοῖν κοσμήσαι ἢ μᾶλλον ἀμφοτέρων ἐκείνην κόσμον αὐτάρκη ποιήσασθαι);¹²³.

Non sappiamo, in realtà, quanto Psello abbia fatto violenza all’illustre defunto nel dipingerlo – lui così sospettoso di Platone – come un platonico nei fatti¹²⁴, quasi che una forza ineluttabile l’avesse condotto, anche contro la sua volontà, verso quella che egli chiama la filosofia prima, sicché mentre Psello, a suo dire, cominciò dalla vetta (la filosofia) discendendo da questa verso la terra (il diritto), al contrario Xifilino muovendo dalla terra avrebbe saputo elevarsi verso la vetta¹²⁵: al di là della patina platonica che Psello studiatamente applica a Xifilino, ciò che si può certamente escludere è che Psello non riferisca il vero circa il modo di procedere del suo antico compagno nello studio del diritto, tanto più che proprio il *metodo* sembra costituire un elemento centrale della solidarietà fra i due. Come dice lo stesso Psello, i due si vedevano e si misuravano l’uno attraverso l’altro¹²⁶.

6. Ordine cosmico e ordine delle cose umane

A leggere l’*Encomio di Xifilino*, emerge dunque un atteggiamento di Psello verso il diritto che si potrà senz’altro definire concettoso e in certo modo arcaicizzante fin quasi all’esoterismo, ma che difficilmente consente di rappresentarlo come un frivolo cortigiano imbevuto di retorica e intento unicamente ad ornare ragionamenti capziosi con belle parole. Tuttavia, poiché di lui è stata data anche questa lettura, che non condivido, mi pare opportuno spendere – in conclusione – qualche parola su di una sua operetta non priva di riflessi giuridici, proprio perché essa è stata ritenuta una manifestazione della sua natura di «retore irredimibile»¹²⁷.

¹²¹ MAZZUCCHI 2011, p. 76 ss.

¹²² ANASTASI 1975, p. 175 ss.

¹²³ M. Psell., *Encom. Xiphil.*, 22.55 ss.

¹²⁴ *Ibidem*, 6.44 ss.: καὶ Πλάτωνος μὲν καταπεφρονήκει καὶ τῶν ἐκείνου δογμάτων, ὅτι δὲ τὴν διαιρητικὴν ἐξέμνησε μέθοδον, ἐπήγει τε καὶ ἐθαύμαζε.

¹²⁵ *Ibidem*, p. 6 *passim*.

¹²⁶ *Ibidem*, 5.20 ss.

¹²⁷ DENNIS 1994b, p. 198.

Lo scritto del quale vorrei discutere è edito fra le orazioni agiografiche di Psello; esso ha tuttavia una natura dichiaratamente ambigua. Il discorso sul miracolo di Blachernae (Λόγος ἐπὶ τῷ ἐν Βλαχέρναις γεγονότι θαύματι)¹²⁸ è, infatti, un curioso ibrido di generi letterari, poiché esso ha contemporaneamente la natura di scritto agiografico per la Vergine e di documento legale¹²⁹. La chiusa del discorso precisa che esso è stato scritto sulla base di considerazioni spirituali e civili, che esso è stato sigillato e consegnato al vincitore nella controversia che ne ha determinato la stesura, e che il discorso stesso è stato composto su indicazione dell'imperatore Michele Dukas, fondendo la forma panegirica e quella legale (τοῦ βασιλεύοντος τηνικαῦτα κῦρ Μιχαὴλ τοῦ Δούκα ἐμοὶ τῷ μοναχῷ Μιχαὴλ τῷ ὑπερτίμῳ τὴν γραφὴν ἐπιτρέψαντος, ὑπομνήματος ὁμοῦ νομικοῦ καὶ πανηγυρικοῦ εἴδους λόγον ἔχουσαν)¹³⁰.

Provo ora a sintetizzare la vicenda che ha dato occasione all'operetta: dopo aver ricordato che, per evidenti ragioni, le dispute circa le acque ed i mulini ad acqua sono estremamente comuni e riempiono le corti¹³¹, Psello riferisce di una annosa lite che opponeva lo spatario e generale (στρατηγός) Leone, detto Mandalo, e il monastero Του Καλλιου, intorno a un mulino collocato in Tracia. La lite si trascinava da tempo con alterne vicende, che avevano visto prevalere ora l'una ora l'altra parte; alla fine essa era giunta all'attenzione del *Dishypatos* Gabriele Tziriton, nella sua qualità di κριτής del *thema* di Tracia¹³². La sentenza di Tziriton, che ripartiva egualmente i diritti sul mulino fra le parti, non fu però accettata dal generale che contestò la validità degli atti (τὸ ὑπόμνημα τοῦ δικάσαντος) sulla base dei quali era stata resa la sentenza. Ciò determinò il riaccendersi della lite, con scambio di atti e documenti fra i litiganti, senza tuttavia che si riuscisse a identificare chi dovesse finalmente risolvere la controversia; finché, da ultimo, le parti si accordarono su di una corte arbitrale; la scelta, dice Psello, fu in conformità alle previsioni delle leggi civili, non così la sua composizione (αἰρετὸν δικαστήριον, ἐκ νόμων μὲν πολιτικῶν δεξάμενον τὴν ἀρχήν, οὐ πολιτικῶς δὲ τούτοις συμπεραινόμενον)¹³³. Le parti, infatti, scelsero di affidarsi al giudizio della Madre di Dio.

Nella chiesa di Blachernae, a Costantinopoli, era custodita un'antica icona miracolosa della vergine, velata da un drappo che talora si sollevava rivelandone il volto, pur in assenza di vento o altre forze esterne¹³⁴. L'accordo, pertanto, fu concluso e formalmente sottoscritto¹³⁵ come segue: le parti si sarebbero recate presso la chiesa, ciascuno portando con sé i documenti che riteneva fossero prova delle sue buone ragioni e avrebbero invocato la Vergine. Se il drappo

¹²⁸ M. Psell., *Orat. hagiogr.*, 4 (ed. Fisher).

¹²⁹ CHITWOOD 2017, p. 99 ss.

¹³⁰ M. Psell., *Orat. hagiogr.*, 4.29.

¹³¹ *Ibidem*, p. 6.

¹³² *Ibidem*, p. 7.

¹³³ *Ibidem*, p. 8.

¹³⁴ Sul miracolo e la chiesa di Blachernae vedi FISHER 2012, p. 187 ss.; CAMERON 2006, p. 161 ss.

¹³⁵ M. Psell., *Orat. hagiogr.*, 4.8: ὠμολογήθη τὰ δόξαντα, καὶ ἔγγραφα ἰσότυπα ἐπὶ τοῖς ἀρέσασσι γέγονεν ἄπερ εἴωθεν ἐπὶ τοῖς αἰρετοῖς γίνεσθαι δικασταῖς.

fosse rimasto immoto, ciò avrebbe assegnato la vittoria ai monaci; se il miracolo – invece – si fosse verificato, la vittoria sarebbe andata a Leone.

Quando giunse il momento della “sentenza” il drappo parve dapprima rimanere immobile, con gran gioia dei monaci che ritenevano di aver finalmente sconfitto l’antico rivale¹³⁶. Il generale, ormai certo della sconfitta, aveva già consegnato agli avversari i documenti da lui custoditi e contenenti le prove delle sue ragioni, quando il drappo si sollevò in modo evidente¹³⁷, determinando un improvviso ribaltamento della situazione. I monaci, afflitti, dopo aver tentato di sostenere che il miracolo si era verificato tardivamente, alla fine si arresero e riconobbero la sconfitta¹³⁸.

La vicenda, tuttavia, lasciò degli strascichi; infatti emersero nuovi argomenti che mettevano in dubbio il verdetto: in particolare i monaci sostennero che il sollevamento del drappo avrebbe dovuto essere interpretato come un segno di conferma della sconfitta del generale, poiché esso si era verificato dopo che il generale aveva riconosciuto la sconfitta, consegnando i suoi documenti agli avversari.

Questo argomento è prontamente contestato da Psello sulla base dei contenuti dell’accordo che aveva dato vita alla “corte”, nel quale era assente qualsiasi previsione circa il momento esatto in cui il miracolo avrebbe dovuto verificarsi, sicché il sollevamento del drappo doveva essere inteso come *il* verdetto e non come una conferma del verdetto, ossia del precedente mancato sollevamento¹³⁹.

A questo punto, il discorso di Psello prende caratteri teologico-agiografici, sui quali non mi soffermo, e solo più oltre ritorna sul piano legale, quando affronta la questione della legittimità della corte scelta dai contendenti.

In effetti, la “memoria” (ὑπόμνημα) composta da Psello ha la funzione di scongiurare il rischio che i monaci insoddisfatti mettessero in discussione il pronunciamento della Vergine rivolgendosi al tribunale imperiale. Per questa ragione, egli ricorda che il ricorso a una corte inusuale come quella coinvolta in questa vicenda è conforme alla legge, anche se per certi versi va oltre di essa¹⁴⁰. I giudici, infatti, possono essere πρόσφοροι ο κύριοι, ossia i cosiddetti “grandi giudici” dotati di giurisdizione, distinti dai giudici minori (χαμαιδικασταί) che possono anche avere la funzione di coadiutori dei grandi giudici (σύμπονοι, πάρεδροι); infine, vi sono i giudici αἵρετοί i quali possono essere designati da un giudice dotato di giurisdizione per la cognizione di casi speciali o determinati¹⁴¹. A proposito di quest’ultima categoria, nella quale rientrerebbe il nostro caso, Psello cita *Bas. VII.2.1* (Τὸ αἵρετὸν δικαστήριον ἔοικε κυρίῳ δικαστηρίῳ καὶ ἀνήκει πρὸς τὸ περατοῦσθαι τὰς δίκας) e quindi

¹³⁶ *Ibidem*, 10.

¹³⁷ *Ibidem*, 11.

¹³⁸ *Ibidem*: ἀλλ’ ἐγνώκεισαν ὕστερον τὴν ἑαυτῶν ἦταν καὶ τῷ στρατηγῷ τῆς νίκης ἐξέστησαν.

¹³⁹ *Ibidem*, pp. 12-13.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 20.

¹⁴¹ Cfr. in proposito MACRIDES 1994; FISHER 2012, p. 197 ss.

Bas. VII.2.13.2¹⁴², VII.2.27.2¹⁴³ e VII.2.20¹⁴⁴ con l'intento di dimostrare che la pronuncia dell'αἵρετός non può essere messa in discussione¹⁴⁵.

A questo punto Psello precisa che le parti non hanno seguito la procedura ordinaria, chiedendo a un giudice dotato di piena giurisdizione di designare un αἵρετός, ma hanno deciso essi stessi di designare la Madre di Dio determinando così il sorgere di una "corte mista", parte civile e parte sovranaturale (καὶ ἔστιν ἀναμιξ οἶον τὸ δικαστήριον, τὸ μὲν ἐκ πολιτικοῦ μέρους, τὸ δὲ ἀπὸ κρείττονος). Il cenno ad una "corte mista" sembra in realtà contenere un'analogia con quei tribunali – i cui giudizi non si fondavano esclusivamente sulle leggi, né esclusivamente sui canoni, ma sulla base di entrambi – che troviamo menzionati nell'*Epanagoge*¹⁴⁶.

Comunque sia, dopo queste osservazioni Psello annuncia la sua definitiva decisione sulla questione, motivata con lunghe argomentazioni sia teologiche che giuridiche¹⁴⁷. In sintesi egli afferma che – al di là delle già citate previsioni dei *Basilici* – non solo le parti hanno liberamente scelto di sottoporsi al suo giudizio, ma la Vergine non ha istanza superiore che possa pronunciarsi dopo di lei, né tantomeno contraddirla. La tesi che la pronuncia della corte non sia conforme a diritto non è prospettabile: per respingerla non è neppure il caso, dice Psello, di scomodare l'ipotesi che si tratti di una *condictio ex lege*¹⁴⁸ poiché la procedura, egli afferma, si è svolta secondo la legge, pur giungendo ad esiti che vanno oltre la legge, in quanto ad essa superiori (αὐτὸ δὲ τὸ πεπραγμένον καὶ νόμῳ, εἴ τις βούλοιτο, τελειοῦται καὶ ὑπὲρ νόμον)¹⁴⁹, e l'accordo raggiunto fra le parti che ha dato origine al giudizio è vincolante ὡσπερ νόμος¹⁵⁰.

Nel motivare la sua decisione, con la quale la controversia è dichiarata definitivamente conclusa, Psello coniuga discipline diverse: la teologia per quanto concerne l'infallibilità della Vergine, la filosofia e le scienze naturali per quanto riguarda la natura dell'evento miracoloso, il diritto per quanto riguarda la legittimità della corte e la vincolatività dell'accordo fra le parti.

La conclusione, dice il nostro, è che il generale ha prevalso per ragioni sia legali che sovranaturali, e ha pertanto giustamente ricevuto dal protoproedro Giovanni Xeros la documentazione legale di tutta la vicenda, essendogli stata resa sentenza favorevole per grazia – al contempo – dell'autorità della Vergine e dell'imperatore¹⁵¹.

¹⁴² Αἵρετός δικαστής ἐστὶν ὁ δικαστοῦ τάξιν ἀναδεξάμενος.

¹⁴³ Εἴτε δικαία εἴτε ἄδικός ἐστὶν ἡ τοῦ αἵρετοῦ ψήφος, ἐμμένειν αὐτῇ δεῖ.

¹⁴⁴ Κἂν πλανηθῆ ἐν τῷ ψηφίζεσθαι, οὐ διορθοῦται· ψηφισάμενος γὰρ πέπαιται εἶναι δικαστής.

¹⁴⁵ M. Psell., *Orat. hagiogr.*, 4.20.

¹⁴⁶ *Epanag.*, IX.3.

¹⁴⁷ M. Psell., *Orat. hagiogr.*, 4.21.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 22: Εἰ δὲ μή, εἰς νόμον τις ἀναγαγεῖν ἔχει πάντα ἐναυθα τὸ πεπραγμένον, καινὸν οὐδέν, ἐπεὶ καὶ τὸν ἐξ λέγε κοινδικτικίον οὐκ ἂν τις εἰς ὀρισμένην ἐκβιβάσειεν ἀγωγήν. Qui Psello cita verosimilmente sé stesso e precisamente uno dei trattatelli a lui attribuiti e dei quali si è detto *supra*, ossia il Περί τῆς τῶν ἀγωγῶν διαίρεσεως (WEISS 1973, p. 288). Cfr. FISHER 2014, nt. 91; FISHER 2012, p. 200 ss.

¹⁴⁹ M. Psell., *Orat. hagiogr.*, 4.22.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ *Ibidem*, p. 24: ἐκράτησε μὲν τοῦ ἀγῶνος ὁ στρατηγὸς καὶ νόμῳ καὶ θαύματι, καὶ ὁ πρωτοπρόεδρος Ἰωάννης, ὁ κατὰ τοὺς Ξηροὺς, τὰ πρῶτα τῆς ἐν τῇ περσεβείᾳ διακονίας παρὰ τοῦ βασιλέως λαβῶν, ἀποδεδώκει τούτῳ τὰ ἔγγραφα δίκαια, οὕτω προσεταγμένον αὐτῷ παρὰ τε τῆς παρθενικῆς δυνάμεως καὶ τῆς τοῦ κρατοῦντος ἰσχύος.

Faccio venia al lettore dei dettagli circa le lunghe e un po' ampollose disquisizioni che Psello usa per arrivare alla sua conclusione; vorrei però osservare come lo scritto abbia una duplice funzione: da un canto si tratta di una vera e propria pronuncia autoritativa, che ha lo scopo di arrestare sul nascere iniziative da parte dei monaci soccombenti, che avrebbero potuto mettere seriamente in imbarazzo lo stesso imperatore¹⁵².

D'altro canto, e forse questo è il significato essenziale, esso ha una funzione politico-ideologica; intendo dire che la vicenda fornisce a Psello l'occasione per difendere e promuovere una concezione dell'ordine umano (e dunque dell'ordine giuridico) come specchio di un ordine sovranaturale o celeste, qui impersonato dalla Vergine e dalla sua miracolosa manifestazione.

In riferimento a quest'ultima, Psello fa ampio uso di uno strumentario logico-filosofico di derivazione neoplatonica, che finisce per collocarsi sullo stesso piano delle argomentazioni più strettamente legali, al fine del raggiungimento di una definitiva soluzione alla controversia: «According to the system revealed by Neoplatonism, the full presence of the Virgin in her icon at Blachernai once it became 'ensouled' required that the material substance of the icon acknowledge her divinity; the occurrence of the miracle, whatever it might have been, was the manifestation of her presence to the extent that limited human understanding could grasp it»¹⁵³.

In conclusione, credo si possa convenire con il giudizio di Fisher¹⁵⁴, secondo il quale lo scritto sul miracolo di Blachernae rappresenta molto di più di quanto indica il suo titolo: direi che esso non solo rivela il modo in cui Psello concepiva il cosmo, ma dice molto sul ruolo e sulla collocazione che egli – all'interno di quel cosmo – attribuiva al diritto, in quanto emanazione dell'autorità imperiale e al contempo riflesso di un ordine ideale e divino.

7. In conclusione

Nelle pagine precedenti ho tentato di richiamare l'attenzione del lettore su Psello e sulla sua opera giuridica, nella convinzione che essa sia – ancor oggi – troppo spesso sottovalutata o sbrigativamente etichettata come retorica, antiquaria o cervellotica.

Ritengo che la sua figura, al pari di quella degli altri componenti della sua cerchia, e fra questi in primo luogo Giovanni Xifilino, sia meritevole di essere ulteriormente studiata e approfondita. In particolare, credo che resti ancora molto da scoprire e da dire sul vasto progetto culturale "neoclassico" che costoro cercarono di sviluppare e così pure sui riflessi che questo ebbe sulla pratica del diritto e sull'attività delle corti.

Wanda Wolska-Conus, nei suoi notevoli scritti degli anni Settanta dello scorso secolo, ne dava un giudizio negativo, poiché il neoplatonismo di Psello sarebbe stato il *pendant* di una concezione assolutistica, autoritaria e non plurale del diritto che avrebbe caratterizzato non solo lui,

¹⁵² FISHER 2012, p. 193 ss.

¹⁵³ FISHER 2012, p. 202. Cfr. anche CHITWOOD 2017, p. 101 ss.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

ma tutta la sua cerchia: così questa ultima ripresa degli studi scientifici di diritto romano, avrebbe finito per non rispondere alle speranze suscitate «sur le plan pratique et social»¹⁵⁵, in quanto «ni Xiphilin ni Psellos n'ont su trouver de juste équilibre entre la théorie et la pratique»¹⁵⁶.

Non sono del tutto certo della bontà del giudizio della studiosa, che del resto prediligeva Attaliates, in quanto promotore di un indirizzo diverso, più plurale e comunque disinteressato rispetto all'«ancien droit (qui) ne présente qu'un intérêt historique»¹⁵⁷, giudizio che sospetto risenta anche della temperie culturale e politica degli anni in cui fu elaborato.

Di certo, credo che l'XI secolo bizantino attenda ancora di essere studiato ed adeguatamente compreso.

Bibliografia

- AGAPITOS 1998 = P.A. AGAPITOS, *Teachers, Pupils and Imperial Power in Eleventh-Century Byzantium*, in Y.L. TOO, N. LIVINGSTONE (a c. di), *Pedagogy and Power. Rhetorics of Classical Learning*, Cambridge 1998, pp. 170-191.
- ANASTASI 1975 = R. ANASTASI, *Sugli scritti giuridici di Psello*, in *Siculorum Gymnasium* 28.1 (1975), pp. 169-191.
- BANFI 2015 = A. BANFI, *Metabolai. I rivolgimenti costituzionali fra antico e moderno*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 45.1 (2015), pp. 209-231.
- BERGER 1836 = A. BERGER, *Pselli de Iustiniani Novellis Libellum*, Leipzig 1836.
- BERNABÒ 2001 = M. BERNABÒ, *Un episodio della demonizzazione dell'arte bizantina in Italia: la campagna contro Strykowski, Toesca e Lionello Venturi sulla stampa fascista nel 1930*, in *BZ* 94.1 (2001), pp. 1-10.
- BERNARD 2017 = F. BERNARD, *Educational Networks in the Letters of Michael Psellos*, in M. JEFFREYS, M.D. LAUXTERMANN (a c. di), *The Letters of Psellos. Cultural Networks and Historical Realities*, Oxford 2017, pp. 13-41.
- BICCARI 2017 = M.L. BICCARI, *Prima traccia per una ricerca su "Dopo il Tardoantico: la voce dei giuristi nella costruzione dei codici e nella formazione dei giovani". Giovanni Nomofilace*, in *Studi Urbinati (Scienze giuridiche, politiche ed economiche)* 68.3-4 (2017), pp. 249-310.
- BRANDILEONE 1987 = F. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino nell'Italia Meridionale dall'VIII al XII secolo*, Napoli 1987 [rist. dell'edizione del 1886, con una nota di lettura di D. Simon].
- BRANDSMA 2011 = F. BRANDSMA, *The Usefulness of the Byzantine Tradition to the Interpretation of the Corpus Iuris Civilis*, in J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE (a c. di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 681-692.
- CALASSO 2021 = F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, Milano 2021 (ried. del testo del 1954).

¹⁵⁵ WOLSKA-CONUS 1979, p. 53.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 102.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 98.

- CAMERON 2006 = A. CAMERON, *The Byzantines*, Singapore 2006.
- CHITWOOD 2017 = Z. CHITWOOD, *Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition, 867-1056*, Cambridge 2017.
- COPPOLA 2013 = A. COPPOLA, *Una faccia una razza? Grecia antica e moderna nell'immaginario italiano di età fascista*, Roma 2013.
- COPPOLA 2020 = A. COPPOLA, *La storia greca, antica e moderna, in età fascista*, in P.S. SALVATORI (a c. di), *Il fascismo e la storia*, Pisa 2020, pp. 15-30.
- CRISCUOLO 1989 = U. CRISCUOLO, *Michele Psello. Autobiografia: encomio per la madre*, Napoli 1989.
- DEL CORNO 1984 = D. DEL CORNO, *Introduzione*, in M. PSELLO, *Imperatori di Bisanzio (Cronografia)*, vol. I, Milano 1984, pp. XIII-XLIII.
- DENNIS 1994a = G.T. DENNIS, *Michaelis Pselli orationes forenses et acta*, Leipzig 1994.
- DENNIS 1994b = G.T. DENNIS, *A Rhetorician Practices Law: Michael Psellos*, in A.E. LAIOU, D. SIMON (a c. di), *Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries*, Washington 1994, pp. 187-198.
- DUFFY 2006 = J. DUFFY, *Dealing with the Psellos Corpus: from Allatius to Westerink and the Bibliotheca Teubneriana*, in C. BARBER, D. JENKINS (a c. di), *Reading Michael Psellos*, Leiden-Boston 2006, pp. 1-12.
- FERRINI 1929 = C. FERRINI, *Novella di Costantino Monomaco per la prima volta tradotta e illustrata*, in ID., *Opere*, vol. I, *Studi di diritto bizantino*, Milano 1929, pp. 313-388.
- FISHER 2012 = E.A. FISHER, *Michael Psellos on the 'Usual' Miracle at Blachernae, the Law and Neoplatonism*, in D. SULLIVAN, E. FISHER, S. PAPAIOANNOU (a c. di), *Byzantine Religious Culture. Studies in Honor of Alice-Mary Talbot*, Leiden-Boston 2012, pp. 187-204.
- FISHER 2014 = E.A. FISHER, *Michael Psellos. On Symeon the Metaphrast and On the Miracle at Blachernae: Annotated Translations with Introductions*, Harvard 2014.
- FOLLIERI 1971 = E. FOLLIERI, *Sulla novella promulgata da Costantino IX Monomaco per la restaurazione della facoltà giuridica a Costantinopoli*, in AA.VV., *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. II, Milano 1971, pp. 647-664.
- GAUTIER 1986 = P. GAUTIER, *Deux manuscrits pselliens: le Parisinus graecus 1182 et le Laurentianus graecus 57-40*, in *Revue des études byzantines* 44 (1986), pp. 45-110.
- GIOMARO 2019 = A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità*, Urbino 2019.
- GORIA 2005 = F. GORIA, *Il giurista nell'impero romano d'Oriente (da Giustiniano agli inizi del secolo XI)*, in L. BURGMANN (a c. di), *Fontes minores XI*, Frankfurt am Main 2005.
- HEIMBACH 1840 = G.E.H. HEIMBACH, *ANEKDOTA*, tomus II, Leipzig 1840.
- HUSSEY 1937 = J.M. HUSSEY, *Church and Learning in the Byzantine Empire, 867-1185*, London 1937.
- KALDELLIS 2006 = A. KALDELLIS, *Mothers and Sons, Fathers and Daughters. The Byzantine Family of Michael Psellos*, Notre Dame (IN) 2006.
- KALDELLIS-POLEMIS 2015 = A. KALDELLIS, J. POLEMIS, *Psellos and the Patriarchs. Letters and Funeral Orations for Keroullarios, Leichoudes and Xiphilinos*, Notre Dame (IN) 2015.

- KAZHDAN 1991 = A.P. KAZHDAN (a c. di), *The Oxford Dictionary of Byzantium*, New York-Oxford 1991.
- LAUTERXMAN 2017a = M.D. LAUXTERMANN, *The Interwined Lives of Michael Psellos and John Mauropous*, in M. JEFFREYS, M.D. LAUXTERMANN (a c. di), *The Letters of Psellos. Cultural Networks and Historical Realities*, Oxford 2017, pp. 89-127.
- LAUXTERMANN 2017b = M.D. LAUXTERMANN, *Introduction*, in M. JEFFREYS, M.D. LAUXTERMANN (a c. di), *The Letters of Psellos. Cultural Networks and Historical Realities*, Oxford 2017, pp. 3-12.
- LEMERLE 1977 = P. LEMERLE, "Le gouvernement des philosophes": notes et remarques sur l'enseignement, les écoles, la culture, in P. LEMERLE, *Cinq études sur le XI^e siècle byzantin*, Paris 1977, pp. 193-248.
- MACRIDES 1991 = R.J. MACRIDES, *Perception of the Past in the Twelfth-Century Canonists*, in N. OIKONOMIDES (a c. di), *Byzantium in the 12th Century: Canon Law, State and Society*, Athine 1991.
- MACRIDES 1994 = R.J. MACRIDES, *The Competent Court*, in A.E. LAIOU, D. SIMON, *Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries*, Washington 1994, pp. 117-130.
- MANGO 1991 = C. MANGO, *La civiltà bizantina*, Roma-Bari 1991.
- MAZZUCCHI 2011 = C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico. Introduzione al lessico giuridico greco*, in J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE (a c. di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 71-78.
- MILES 2017 = G. MILES, *Psellos and His Traditions*, in S. MARIEV (a c. di), *Byzantine Perspectives on Neoplatonism*, Berlin 2017, pp. 79-102.
- MOORE 2005 = P. MOORE, *Iter Psellianum: A Detailed Listing of Manuscript Sources for All Works Attributed to Michael Psellos, Including a Comprehensive Bibliography*, Toronto 2005.
- MORTREUIL 1847 = J.A.B. MORTREUIL, *Histoire du droit byzantin*, tome III, Paris 1847.
- OIKONOMIDES 1986 = N. OIKONOMIDES, *The "Peira" of Eustathios Romaïos. An Abortive Attempt to Innovate in Byzantine Law*, in D. SIMON (a c. di), *Fontes Minores VII*, Frankfurt am Main 1986, pp. 169-192.
- OSTROGORSKY 1968 = G. OSTROGORSKY, *Storia dell'Impero bizantino*, Torino 1968.
- PAPAIOANNOU 2013 = S. PAPAIOANNOU, *Michael Psellos. Rhetoric and Authorship in Byzantium*, Cambridge 2013.
- PONTORIERO 2018 = I. PONTORIERO, *Libro III*, in G. LUCHETTI, A.L. DE PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, Roma 2018, pp. 146-194.
- PULIATTI 2011 = S. PULIATTI, *Le riforme costituzionali dal tardo impero all'età bizantina*, in J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE (a c. di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 3-69.
- SALAC 1954 = A. SALAC, *Novella Constitutio Saec. XI Medii quae est de schola iuris Constantinopoli constituenda et legum custode creando a Ioanne Mauropode conscripta, a Constantino IX Monomacho promulgata*, Praha 1954.

- SARADI 1995 = H. SARADI, *The Byzantine Tribunals: Problems in the Application of Justice and State Policy (9th-12th c.)*, in *Revue des études byzantines* 53 (1995), pp. 165-204.
- SATHAS 1876 = K.N. SATHAS, *Bibliotheca Graeca Medii Aevi*, vol. V, Venezia 1876.
- SCHMINCK 1979 = A. SCHMINCK, *Vier eberechtliche Entscheidungen aus dem 11. Jahrhundert*, in D. SIMON (a. c. di), *Fontes minores III*, Frankfurt am Main 1979, pp. 221-279.
- SCHMINCK 1986 = A. SCHMINCK, *Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern*, Frankfurt am Main 1986.
- SICILIANO VILLANUEVA 1906 = L. SICILIANO VILLANUEVA, *Diritto bizantino*, Milano 1906.
- SIGNES CODOÑER-RODRÍGUEZ MARTÍN-ANDRÉS SANTOS 2019 = J. SIGNES CODOÑER, J.D. RODRÍGUEZ MARTÍN, F.J. ANDRÉS SANTOS, *Diccionario Jurídico Bizantino Griego-Español*, Granada 2019.
- SOPHOCLES 2003 = E.A. SOPHOCLES, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods*, Hildesheim-Zürich-New York 2003 (rist.).
- SPADARO 1980 = D. SPADARO, *Alcune osservazioni sul Paris. Gr. 1182*, in *Scriptorium* 34.2 (1980), pp. 253-261.
- SPECK 1974 = P. SPECK, *Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel. Präzisierungen zur Frage des höheren Schulwesens in Byzanz im 9. und 10. Jahrhundert*, München 1974.
- STOLTE 2011 = B.H. STOLTE, *The Value of the Byzantine Tradition for Textual Criticism of the Corpus Iuris Civilis. 'Graeca leguntur'*, in J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE (a. c. di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, pp. 667-680.
- STOLTE 2018 = B.H. STOLTE, *Byzantine Law: the Law of the New Rome*, in H. PHILAJAMÄKI, M.D. DUBBER, M. GODFREY (a. c. di), *The Oxford Handbook of European Legal History*, Oxford 2018, pp. 229-248.
- TROIANOS 2012 = S. TROIANOS, *Byzantine Canon Law from the Twelfth to the Fifteenth Centuries*, in W. HARTMANN, K. PENNINGTON (a. c. di), *The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, Washington 2012, pp. 170-214.
- TROIANOS 2015 = S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, Torino 2015.
- VAN DER WAL-LOKIN 1985 = N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, *Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1543*, Groningen 1985.
- VOSS 1982 = W.E. VOSS, *Recht und Rhetorik in der Kaisergesetzen der Spätantike*, Frankfurt am Main 1982.
- WEISS 1973 = G. WEISS, *Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos*, München 1973.
- WOLSKA-CONUS 1976 = W. WOLSKA-CONUS, *Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque*, in AA.VV., *Travaux et mémoires. Recherches sur le XI^e siècle*, vol. VI, Paris 1976, pp. 223-243.
- WOLSKA-CONUS 1979 = W. WOLSKA-CONUS, *L'école de droit et l'enseignement du droit à Byzance au XI^e siècle: Xiphilin et Psellos*, in AA.VV., *Travaux et mémoires. Recherches sur le XI^e siècle*, vol. VII, Paris 1979, pp. 1-103.